



Banco Desio

**RELAZIONE ANNUALE
SUL
GOVERNO SOCIETARIO
E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
DEL GRUPPO
AI SENSI DELL'ART. 123-BIS T.U.F.**

ESERCIZIO 2009

(C.d.A. 25 marzo 2010)

Banco di Desio e della Brianza SpA
www.bancodesio.it

INDICE

1 - PREMESSE GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO E SUL RELATIVO PROGETTO	3
1.1. Cenni preliminari sull'assetto attuale	
1.2 Linee guida degli interventi attuati nel 2009 alla luce delle Disposizioni di Vigilanza	
2 - INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI E SU ALTRI PROFILI SOCIETARI, SULL'ADESIONE A UN CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA STRUTTURA GRUPPO	9
2.1 Assetti proprietari ed altri profili societari del Banco Desio (art. 123-bis comma 1 TUF)	
2.2 Adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario (art. 123-bis comma 2 TUF)	
2.3. Struttura del Gruppo e attivita' di direzione e coordinamento	
3 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12
3.1 Composizione e requisiti	
3.2 Amministratori Indipendenti	
3.3 Funzionamento	
3.4 Attribuzioni	
3.5. Nomina	
4 - SISTEMA DELLE DELEGHE	15
4.1. Lineamenti generali	
4.2. Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato - Direttore Generale	
4.3 Comitati tecnico/operativi	
5 – CONFLITTI D'INTERESSE - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	18
6 – MECCANISMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE - COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE .	20
7 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO; DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI - PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA	21
8 - INFORMAZIONE SOCIETARIA	24
9 - COLLEGIO SINDACALE.....	25
10 - RAPPORTI CON GLI AZIONISTI – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.....	26
11 - AZIONI DI RISPARMIO – ASSEMBLEA SPECIALE - RAPPRESENTANTE COMUNE.....	27
12 - SOCIETA' DI REVISIONE.....	27
13 - CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	28
TABELLE ALLEGATE	
1 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI	
2 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	
3 - PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAGLI ESPONENTI	
4 - SINTESI SULL'ADESIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA	

PRINCIPALI DEFINIZIONI

TUB: Testo Unico Bancario - D.Lgs. n. 385/1993 e succ. modifiche e integrazioni.

TUF: Testo Unico Finanza - D.Lgs. n. 58/1998 e succ. modifiche e integrazioni.

Esponenti aziendali: gli Amministratori, i Sindaci effettivi e supplenti, il Direttore Generale ed il/i Vice Direttore/i Generale/i.

Dirigenti con responsabilità strategiche: il/i Vice Direttore/i Generale/i.

Dirigente Preposto: il Dirigente preposto ai documenti contabili come disciplinato dall'art. 154-bis del TUF per effetto della "Legge sul Risparmio" (L. 262/2005).

Banche Controllate Italiane: il Banco Desio Lazio SpA, il Banco Desio Toscana SpA, il Banco Desio Veneto SpA (per brevità "B.D. Lazio", ecc. ecc.)

Banche Italiane del Gruppo: la Capogruppo (Banco di Desio e della Brianza SpA o in breve "Banco Desio") e le Banche Controllate Italiane come sopra definite.

Gruppo bancario: il Gruppo bancario come definito dal TUB, comprensivo del Banco Desio (Capogruppo) e delle società bancarie e finanziarie controllate, esclusa pertanto la/le compagnia/e di assicurazione.

Gruppo: il gruppo societario comprensivo del Banco Desio (Capogruppo) e di tutte le società controllate.

Autorità di Vigilanza: la Banca d'Italia e la Consob.

1 - PREMESSE GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO

1.1 Cenni preliminari sull'assetto attuale

Nel corso dell'esercizio 2009, che è stato principalmente caratterizzato dall'adeguamento alle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche¹ (vedasi in dettaglio il paragrafo 1.2) **non sono intervenute variazioni di rilievo sotto il profilo sostanziale** nell'assetto complessivo del governo societario del Banco Desio e del Gruppo. In particolare, la struttura organica del Banco risulta tuttora rappresentabile con la seguente schematizzazione:



Legenda: le frecce indicano i rapporti di nomina tra i principali organi (si rammenta che al C.d.A. compete la nomina anche del Dirigente Preposto e dei Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno)

(*) il Comitato Controllo Interno svolge anche i compiti propri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

¹ Provvedimento Banca d'Italia del 4.3.2008 (di seguito "il Provvedimento") disponibile anche sul sito internet www.bancaditalia.it

La ripartizione delle funzioni tra Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione è disciplinata dalla normativa di legge e di vigilanza, alla quale lo Statuto fa riferimento.

Negli aspetti generali, la ripartizione delle funzioni tra:

- i) Organi apicali (Consiglio di Amministrazione, Comitati consultivo/propositivi, Comitato esecutivo);
- ii) Soggetti esecutivi (Amministratore Delegato e Direttore Generale);
- iii) Comitati tecnico/operativi²
- iv) Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno
- v) Dirigente Preposto

è disciplinata, nel rispetto dei vincoli di legge, di vigilanza e di statuto, dal Regolamento Interno Organi Aziendali e di Gruppo (per brevità "Regolamento Interno"), secondo criteri che verranno dettagliati nei successivi paragrafi. Per gli aspetti specifici non dettagliati dal Regolamento Interno, si fa riferimento alla "Struttura Organizzativa e Descrizione delle Funzioni", ai "Testi Unici" di funzione/processo, a "Procedure Interne" e "Policy", documenti approvati anch'essi dal Consiglio di Amministrazione.

Tra le altre fonti normative interne in tutto o in parte inerenti le materie oggetto della presente Relazione, vanno segnalate:

1. il Regolamento Assembleare (vedasi successivo paragrafo 10);
2. la Procedura Interna in materia di Informazione Societaria ("Procedura Informazione Societaria"), contenente, tra l'altro, le disposizioni per la gestione delle informazioni privilegiate e del registro delle persone che vi hanno accesso, nonché per le comunicazioni delle operazioni di *Internal Dealing*;
3. la Procedura Interna per la gestione delle operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB e con Parti Correlate (vedasi successivo paragrafo 5);
4. la "Policy" contenente le regole generali per la gestione dei conflitti di interesse in materia di servizi d'investimento, a cui fanno riferimento le procedure con le quali vengono individuate le fattispecie di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione alla prestazione di qualunque servizio ed attività d'investimento, servizio accessorio, ecc., in attuazione delle disposizioni di recepimento della Direttiva MIFID (vedasi successivo paragrafo 5).

Come fatto saliente dell'esercizio si segnala altresì che, nella seconda parte del 2009 è stata effettuata - anche alla luce delle nuove tipologie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - una ulteriore revisione del **Modello Organizzativo di Gruppo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001** (incluso il **Codice Etico**), pubblicato sul sito internet www.bancodesio.it. In tale contesto, sono stati costituiti Organismi di Vigilanza a composizione collegiale in seno alle singole società del Gruppo di diritto italiano, formati da un Amministratore Indipendente e dal Responsabile dell'Ufficio Auditing Banca e Gruppo. In precedenza, tale ruolo era stato assegnato in via accentrata al Comitato per il Controllo Interno del Banco Desio, che ha quindi conservato le responsabilità di controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per la sola Capogruppo (vedasi successivo paragrafo 7).

* * *

Nell'esposizione si è mantenuto lo schema tradizionale (conforme, per quanto possibile, alle linee guida raccomandate a suo tempo da Borsa Italiana S.p.A. e da Assonime).

Quanto al "format" sperimentale di Relazione diffuso da Borsa Italiana, si è comunque tenuto conto delle principali indicazioni dalla stessa formulate, integrando lo schema tradizionale con la maggior parte delle informazioni suggerite. In particolare, al fine di un compiuto raffronto tra quanto proposto dal "format" sperimentale di Borsa Italiana e le azioni intraprese dal Banco Desio, è stata maggiormente dettagliata l'acclusa Tabella 4, contenente lo schema riepilogativo dello stato di recepimento delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di cui al successivo paragrafo 2.2³ (per brevità "il Codice di Autodisciplina").

La presente Relazione:

- è redatta ai sensi dell'art. 123-bis del T.U.F., come modificato dal D.Lgs. n. 173/2008, che prescrive una serie di informazioni sugli assetti proprietari, sulle pratiche di governo societario, sui sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno relativi al processo di informativa finanziaria, sulla composizione e sul funzionamento degli organi assembleari, consiliari e di controllo; la società di revisione è chiamata ad esprimere un giudizio di coerenza su alcune delle informazioni richieste;

² i Comitati consultivo/propositivi (Comitato Nomine e Remunerazione, Comitato per il Controllo Interno) e il Comitato esecutivo sono composti esclusivamente da membri del C.d.A., mentre i Comitati tecnico/operativi (Comitato Rischi, Comitato Fidi, Comitato Finanza) sono composti dai Soggetti esecutivi (A.D. e D.G.) e dai Responsabili di determinate funzioni aziendali

³ Codice di Autodisciplina delle Società Quotate - Borsa Italiana - Edizione 2006

- è approvata dal C.d.A., previa valutazione degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 3.C.6 del Codice di Autodisciplina come recepito nel Regolamento Interno⁴. Tale valutazione è allegata alla Relazione stessa (Allegato A);
- è pubblicata, ancorché come documento distinto, congiuntamente alla Relazione sulla Gestione, nella quale sono peraltro contenuti i dovuti rimandi. Parimenti, contiene rinvii alla documentazione di bilancio (Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, ecc.), per le informazioni in essa contenute che altrimenti risulterebbero duplicate.

1.2 Linee guida degli interventi attuati nel 2009 alla luce delle Disposizioni di Vigilanza (“Progetto di Governo Societario”)

Come noto, nel corso del 2008 la Banca d'Italia ha emanato nuove disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche⁵, che disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo, rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione - nell'ambito delle linee applicative tracciate dall'Autorità di Vigilanza - delle soluzioni più idonee a realizzare, secondo criteri di proporzionalità, i principi generali in materia (tra cui viene in particolare richiamato, nelle premesse, il Codice di Autodisciplina).

Ciò premesso, il C.d.A., in data 10 marzo 2009, ha approvato - con il parere favorevole del Collegio Sindacale per gli aspetti di competenza - il Progetto di Governo Societario del Gruppo Banco Desio (per brevità “il Progetto”) sottoposto preventivamente alla Banca d'Italia e, in data 25 giugno 2009, all'Assemblea degli Azionisti che è stata appositamente convocata per deliberare sugli aspetti generali di propria competenza e in particolare su alcune proposte di modifica statutaria. Il Progetto è il risultato di un'attività di autodiagnosi che, con il supporto di consulenti indipendenti, ha riguardato, in particolare, il sistema dei controlli interni e dalla quale è scaturito un giudizio complessivo di sostanziale conformità dell'attuale sistema di governo e controllo ai principi generali e alle linee applicative contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia. Le linee guida di tale Progetto vengono di seguito compendiate in modo sintetico, facendo rinvio per i relativi commenti alla precedente Relazione:

- **mantenimento del modello tradizionale di amministrazione e controllo,**
- **affinamento di alcuni meccanismi di funzionamento dell'attuale sistema di governo e controllo**

Tali interventi di adeguamento hanno riguardato tre livelli normativi e cioè Statuto, Regolamento Interno, Testo Unico Sistema Controlli Interni:

1.2.1. Statuto

In sintonia con la politica seguita dal Gruppo negli ultimi anni, si è ritenuto opportuno, in un'ottica di flessibilità dell'impianto normativo, limitare gli interventi di modifica statutaria a quelli prescritti dal Provvedimento della Banca d'Italia. Pertanto, sono state recepite nello Statuto (della Capogruppo e/o delle Banche Controllate Italiane) le disposizioni di seguito illustrate per **linee guida**:

A. Compiti e poteri degli organi sociali

A.1 Consiglio di Amministrazione

All'organo con funzione di supervisione strategica sono riservate innanzitutto le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche nonché i piani industriali e finanziari; tale linea applicativa è esplicitata nel par. 2.1 del Provvedimento della Banca d'Italia e pertanto si è ritenuto di inserirla nello Statuto della Capogruppo come precisazione, laddove già si prevede la non delegabilità della “determinazione degli indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo”; si è ritenuto altresì di inserire ex-novo analogo previsione nello Statuto delle Banche Controllate Italiane (per maggior dettaglio vds. anche succ. par. 3).

Tra le altre attribuzioni non delegabili, il medesimo Provvedimento riserva al C.d.A. anche la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del

⁴ gli Amministratori Indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori (di norma in occasione dell'approvazione della Relazione Annuale sul Governo Societario e al fine di esprimere una propria valutazione sugli aspetti di loro competenza).

⁵ Provvedimento Banca d'Italia del 4.3.2008 (di seguito “il Provvedimento”) disponibile anche sul sito internet [www. bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), dove sono reperibili anche le altre disposizioni di vigilanza citate nella presente Relazione

sistema dei controlli interni⁶ (previo parere favorevole del Collegio Sindacale), che si è ritenuto di inserire pertanto nello Statuto di tutte le Banche Italiane del Gruppo (ancorché nelle controllate tale previsione risulti concretamente riferita a funzioni svolte dalla Capogruppo in virtù degli accordi di outsourcing).

A.2 Collegio Sindacale

L'organo con funzioni di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca. Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB (art. 52) ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'Autorità di Vigilanza: l'organo di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca assegna al Collegio Sindacale i relativi compiti e poteri, che si è ritenuto di riportare integralmente, secondo l'articolazione indicata dal par. 2.2 del Provvedimento della Banca d'Italia: i) nello Statuto stesso quanto ai principi generali; ii) nel Regolamento Interno e, in modo più specifico, nel Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni, quanto alle linee applicative (per maggior dettaglio vds. anche succ. par. 1.2.3, 7 e 9).

B. Composizione degli organi sociali

Le modalità di nomina e di revoca degli organi sociali devono essere trasparenti e disciplinate a livello statutario. Tali modalità devono assicurare un'adeguata rappresentanza negli organi stessi delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate); specie quando questa sia particolarmente frazionata vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci all'assemblea. Per la Capogruppo non si è ritenuto di intervenire sulla disciplina del "voto di lista" per l'elezione dei componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale, già introdotta nello statuto con l'elevato grado di dettaglio previsto dalla normativa primaria e secondaria derivante dalla "Legge sul Risparmio" (L. 262/2005).

Per le Banche Controllate Italiane, si è provveduto all'introduzione della figura degli **"amministratori indipendenti"**.

C. Meccanismi di remunerazione e incentivazione.

Lo statuto deve prevedere che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari. Per tutte le Banche Italiane del Gruppo, si è ritenuto di riportare sinteticamente quanto previsto dal par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia: i) nello Statuto stesso quanto ai principi generali; ii) nel Regolamento Interno quanto alle linee applicative (per maggior dettaglio vds. anche succ. par. 6).

1.2.2. Regolamento Interno

Per quanto concerne le modifiche regolamentari che presentano caratteri di complementarietà rispetto alle modifiche statutarie di cui al precedente paragrafo 1.2.1, si è ritenuto di recepire nel Regolamento Interno di tutte le Banche Italiane del Gruppo le linee applicative del Provvedimento della Banca d'Italia di cui ai punti A.2) Collegio Sindacale e C) Meccanismi di remunerazione e incentivazione, nonché - limitatamente alla Capogruppo - di trasferire esplicitamente dal Comitato Esecutivo al Comitato Nomine e Remunerazione la competenza propositivo/consultiva in ordine alle delibere consiliari di assunzione, promozione, ecc. del Direttore Generale e del/dei Vice Direttore/i Generale/i, in coerenza con una prassi peraltro già seguita per la nomina e la remunerazione della generalità del "top management" del Gruppo (per maggior dettaglio vds. anche succ. par. 6).

Con riferimento al punto B) Composizione degli organi sociali, si è ritenuto di estendere al Regolamento Interno delle Banche Controllate Italiane limiti generali al cumulo degli incarichi rispettivamente degli Amministratori e dei Sindaci, in parte analoghi a quelli già adottati, per legge e/o per autodisciplina, presso la Capogruppo (per maggior dettaglio, vds. anche succ. par. 3 e 9). Si è ritenuto inoltre di stabilire, nel Regolamento Interno di tutte le Banche Italiane del Gruppo, che i Sindaci non possano assumere cariche in organi diversi dal Collegio Sindacale presso altre società del Gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco Desio detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione strategica⁷.

⁶ Tra gli "elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli, il par. 2.2 del Provvedimento della Banca d'Italia indica "poteri, responsabilità, flussi informativi, gestione dei conflitti d'interesse": nel nostro caso, ciò comporta l'assoggettamento al parere favorevole del Collegio Sindacale delle delibere consiliari inerenti il Regolamento Interno e il Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni, nonché - almeno nelle linee guida - le Procedure Interne in materia di: informazione societaria; operazioni "art. 136 TUB" e con parti correlate; conflitti d'interesse in tema di servizi d'investimento

⁷ Come precisato dal par. 2.2.e) del Provvedimento della Banca d'Italia, per "strategica" si intende a tal fine la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.

Per quanto concerne, infine, le modifiche regolamentari che presentano caratteri di complementarità rispetto al Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni di cui al successivo paragrafo 1.2.3, si è ritenuto di far sì che nel Regolamento Interno di tutte le Banche Italiane del Gruppo siano presenti gli elementi necessari per delimitare il perimetro delle attività di “controllo in senso lato” in capo a ciascuno degli Organi apicali (C.d.A., Collegio Sindacale, Comitato per il Controllo Interno) e dei Soggetti esecutivi (Amministratore Delegato e Direttore Generale).

Per quanto sopra, è stato introdotto nel Regolamento Interno di tutte le Banche Italiane del Gruppo un articolo dedicato al Collegio Sindacale.

Con riferimento al ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che secondo i principi generali enunciati nel medesimo Provvedimento, svolge un'importante funzione al fine di favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, si è ritenuto di esplicitare nel Regolamento Interno di tutte le Banche Italiane del Gruppo che “il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli eventuali altri Amministratori esecutivi, nonché al Direttore Generale; a tal fine, il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei Comitati consultivo/propositivi costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione”.

In ottemperanza a quanto precisato dalla stessa Banca d'Italia nella nota di chiarimenti del 27.02.2009, si è provveduto a rendere esplicito che il Presidente (salvi i casi di particolare urgenza in cui può eccezionalmente assumere, a norma di Statuto, decisioni di competenza del Consiglio) ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

1.2.3. Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni

Il modello organizzativo del Sistema dei Controlli Interni di Gruppo prevede, sin dall'allargamento dell'attività bancaria mediante nuove banche-reti presso zone territoriali diverse dal bacino d'azione storico del Banco Desio, l'accentramento presso la Capogruppo delle funzioni di controllo di c.d. secondo e terzo livello.

Sulla base dei risultati sinora conseguiti e, in particolare, del progressivo consolidamento delle strutture organizzative della Capogruppo e delle controllate, nonché dell'efficienza dei meccanismi di interrelazione tra i diversi organi e funzioni aziendali, tale assetto è stato confermato e, laddove necessario, gradualmente potenziato.

Con tali premesse, sono di seguito descritti i principi generali a cui si ispira il Sistema dei Controlli Interni della Capogruppo e di Gruppo ed i principali organi e funzioni aziendali che lo compongono, così come sono stati recepiti nel Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni, il cui contenuto viene di seguito compendiato in modo sintetico, facendo rinvio per ulteriori commenti alla precedente Relazione.

1.2.3.1 - PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- *conformità* dell'operatività rispetto alle strategie aziendali ed alle norme interne ed esterne all'azienda;
- *performance* in termini di ottimizzazione dei processi, anche attraverso la corretta allocazione delle risorse e la consapevole assunzione dei rischi;
- *salvaguardia* del valore delle attività e dei flussi di reddito;
- *informazione*, per garantire la qualità e l'integrità delle informazioni rilevanti per i processi decisionali interni ed il contesto esterno;
- *miglioramento*, per garantire nel continuo azioni correttive per l'eliminazione delle carenze e la coerente evoluzione dei presidi organizzativi rispetto alle strategie aziendali ed al contesto di riferimento.

Indipendentemente dalle strutture organizzative coinvolte, si possono individuare tre tipologie di controlli:

- controlli di linea: consistono nella serie di verifiche di “routine” svolte dalle stesse strutture produttive o incorporate nelle procedure (anche informatiche), ovvero eseguite nell'ambito dell'attività di back-office.
- controlli sulla gestione dei rischi: sono controlli che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione di metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati per le singole fattispecie di rischio, nonché di assicurare la conformità alla normativa di riferimento.
- attività di revisione interna (*internal auditing*): è l'attività volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complesso Sistema dei Controlli Interni.

In riferimento al Sistema dei Controlli Interni di Gruppo, la Capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, esercita:

- a) un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate; .
- b) un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del gruppo nel suo insieme;
- c) un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate..

Per maggiori dettagli sui singoli Organi e funzioni operanti nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni, si rimanda al successivo Paragrafo 1.2.3.2.

I principi generali enunciati valgono anche per le Banche Controllate Italiane, nonché per le altre società controllate, con le dovute limitazioni e adattamenti dettati dalle peculiarità organizzative ed operative che le stesse entità presentano a seconda del loro settore di attività (bancario, finanziario, assicurativo, ecc.) ovvero del loro ordinamento di localizzazione (italiano, lussemburghese, svizzero, ecc.).

1.2.3.2 ORGANI E FUNZIONI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni, in linea con le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e i principi previsti dal Codice di Autodisciplina, è costituito dai seguenti organi e funzioni ai quali sono attribuite le seguenti principali responsabilità in materia di controllo interno:

ORGANI DI GOVERNO⁸ E CONTROLLO

- **Consiglio di Amministrazione**, che nell'ambito delle sue più ampie responsabilità di governo approva, anche a livello di Gruppo, gli orientamenti strategici, le politiche di gestione del rischio e l'assetto dei sistemi di controllo interno aziendale e di Gruppo;
- **Collegio Sindacale**, che, quale organo con funzioni di controllo, **vigila** sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca;
- **Comitato per il Controllo Interno**, che
 - **in veste di organo propositivo/consultivo**, assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti in materia di Sistema dei Controlli Interni e, in particolare, nella **valutazione** del grado di efficienza e di adeguatezza del Sistema stesso;
 - **in veste di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001** del Banco Desio **vigila** sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo 231 e ne cura l'aggiornamento.

AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORE GENERALE E COMITATO RISCHI

- **Amministratore Delegato**, al quale - nell'ambito delle sue più ampie responsabilità di gestione - spetta il compito di supervisionare l'attuazione degli indirizzi e linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione dei rischi e di controllo interno di Gruppo;
- **Direttore Generale**, al quale - nell'ambito delle sue più ampie responsabilità di gestione - spetta il compito di predisporre, in qualità di soggetto preposto alla gestione del personale e all'organizzazione e funzionamento delle strutture aziendali, le misure necessarie ad assicurare il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace commisurato ai rischi connessi con l'operatività aziendale;
- **Comitato Rischi⁹**, in veste di comitato tecnico-operativo, a cui spetta il compito di supportare l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale nell'attività di definizione e supervisione delle politiche e dei sistemi di gestione dei rischi di Gruppo;

FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO

- **Dirigente Preposto**, a cui spetta - ai sensi dell'art. 154-bis del TUF - il compito di definire e mantenere un modello organizzativo e di **controllo sull'informativa finanziaria** del Gruppo, finalizzato a garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; maggiori informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di gestione

⁸ Il concetto di "governo" è riferito alle definizioni di "supervisione strategica" e "gestione" ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 sul governo societario

⁹ Il Testo Unico del S.C.I. non descrive il ruolo e i compiti del Comitato Esecutivo, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e degli altri Comitati tecnico-operativi, quali Comitato Fidi e Comitato Finanza, in quanto tali Organi non risultano coinvolti direttamente nel funzionamento del Sistema.

dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione a tale processo, sono fornite – ai sensi dell’art. 123-bis comma 2 – nel successivo paragrafo 7

- **Funzione di Compliance**, alla quale è attribuito il compito di **gestire e presidiare**, a livello di Gruppo, il rischio di non conformità alle norme;
- **Funzione di Risk Management**, a cui spetta il compito di **misurare e monitorare** l’esposizione del Gruppo alle diverse tipologie di rischio, in particolare ai rischi di mercato, credito, tasso, liquidità ed operativi;
- **Funzione di Revisione Interna**, a cui spetta il compito di **verificare** che il Sistema dei Controlli Interni aziendale e di gruppo, nel suo complesso, sia adeguato e funzionante.

ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

- **Responsabili di unità organizzative aziendali** (Direzioni, Aree, Uffici, Settori, Filiali, ecc.) a cui spetta il compito di assicurare l’attuazione dei controlli di linea previsti ovvero necessari per l’efficace presidio dei rischi connessi con l’operatività posta in essere nell’ambito delle rispettive unità organizzative.

2 - INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI E SU ALTRI PROFILI SOCIETARI, SULL’ADESIONE A UN CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA STRUTTURA DEL GRUPPO

Il presente paragrafo contiene le informazioni sugli assetti proprietari e sul profilo societario **ai sensi dell’art. 123-bis TUF**, nonché sulla struttura del gruppo e le attività di direzione e coordinamento, secondo le diverse discipline bancarie e civilistiche. Ove non diversamente specificato, le informazioni di seguito elencate si riferiscono a tutte le Banche Italiane del Gruppo.

2.1 ASSETTI PROPRIETARI ED ALTRI PROFILI SOCIETARI DEL BANCO DESIO (art. 123-bis TUF, comma 1)

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale del Banco Desio, interamente sottoscritto e versato, è composto da un totale di n. 130.202.000 azioni (da nominali Euro 0,52 l’una), delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie (90% circa del totale) e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili (10% circa del totale).

Le azioni ordinarie, quotate dal 1995 al MTA, conferiscono ai titolari i diritti e gli obblighi previsti dalle norme vigenti (in particolare, il diritto agli utili ed il diritto di voto di cui agli artt. 2350 e 2351 c.c.), senza deroghe o limitazioni statutarie.

Le azioni di risparmio non convertibili, emesse in sede di aumento del capitale sociale e quotate al MTA nel 1999, hanno le seguenti caratteristiche particolari, definite dalla normativa speciale (art. 145 del TUF) e dallo statuto sociale:

- sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- possono essere al portatore, salvo quelle eventualmente detenute dagli Esponenti;
- non sono convertibili, in via facoltativa, in azioni ordinarie;
- godono di un privilegio nella ripartizione dell’utile di esercizio, che non deve essere mai inferiore al 7% del loro valore nominale e deve essere complessivamente superiore del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;
- in caso di liquidazione della società, hanno la prelazione nel rimborso del capitale per l’intero loro valore nominale;
- in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, le stesse azioni di risparmio si trasformano automaticamente in azioni con diritto di voto limitato alle delibere dell’Assemblea Straordinaria, fermi i privilegi patrimoniali di cui sopra.

Per l’organizzazione della categoria si rimanda al paragrafo 11.

Non sono state emesse né è prevista per statuto la facoltà di emettere altre particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi forniti di specifici diritti patrimoniali o amministrativi.

Non sono stati emessi strumenti finanziari che danno il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione, così come non sono stati deliberati aumenti di capitale differito o delegato, né sono in essere piani di incentivazione a base azionaria che comportano aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale del Banco Desio. Piani della specie sono peraltro attivi sulle controllate Banco Desio Veneto SpA, Chiara Assicurazioni SpA e Fides SpA (per l’informativa di dettaglio sui Piani di Stock Option in essere su azioni di società controllate si rimanda alla Parte I della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato).

b) Restrizioni al trasferimento delle azioni

Non sono previste restrizioni volontarie o statutarie alla circolazione delle azioni, quali limiti al possesso azionario o clausole di gradimento. Peraltro, l’assunzione di partecipazioni nel capitale delle banche che comportino il superamento di determinate soglie percentuali è soggetta ai vincoli stabiliti dal TUB e dalle Disposizioni di Vigilanza.

c) Partecipazioni rilevanti

Gli azionisti detentori di partecipazioni nel Banco Desio **superiori al 2%** risultano i seguenti alla data del 31.12.2009:

- quanto al capitale rappresentato da complessive n. 117.000.000 azioni ordinarie:

- Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.A.p.A.	51,75% (partecipazione di controllo)
- Avocetta S.p.A.	8,60%
- Lado Pia (di cui 5,86% tramite Vega Finanziaria S.p.A.)	7,40%
- Gavazzi Gerolamo (di cui 2,25% tramite Averla S.p.A.)	2,54%

- quanto al capitale rappresentato da complessive n. 13.202.000 azioni di risparmio:

- Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.	41,00%
- Avocetta S.p.A.	10,62%
- Lado Pia (di cui 5,20% tramite Vega Finanziaria S.p.A.)	6,56%
- Gavazzi Gerolamo (di cui 3,42% tramite Averla S.p.A.)	3,79%

Le informazioni sulle partecipazioni rilevanti sono acquisite principalmente sulla base delle rilevazioni a Libro Soci, nonché delle segnalazioni pervenute alla società ai sensi dell'art. 114, comma 7 del TUF (*Internal Dealing*) e dell'art. 120 del TUF (Assesti Proprietari)

d) Titoli che conferiscono diritti speciali di controllo

Non sono emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio del voto

Non sono previsti sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti su azioni del Banco Desio. Per l'informativa di dettaglio sui Piani di Stock Option in essere su azioni di società controllate si rimanda alla Parte I della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non esistono restrizioni al diritto di voto, eccettuata la limitazione sopra citata per le azioni di risparmio e fatti salvi gli altri divieti previsti dalla normativa speciale (ad esempio per mancata autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti, insussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, mancato assolvimento di determinati obblighi di comunicazione a Banca Italia e Consob, ecc.).

g) Accordi tra soci

Non risultano sussistere patti parasociali o accordi tra i soci, previsti dalle norme vigenti (art. 20 TUB e art. 122 TUF).

h) Clausole di cambiamento di controllo

Il Banco Desio e/o le sue controllate non hanno in essere accordi significativi, la cui efficacia sia subordinata o che si modifichino o si estinguano in caso di cambiamento del controllo del Banco stesso.

i) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di OPA

Nessun amministratore ha stipulato con il Banco Desio accordi che prevedono il riconoscimento di indennità per la cessazione dalla carica nei casi in argomento. Per le informazioni inerenti la remunerazione degli amministratori, vedasi successivo paragrafo 6.

l) Nomina e sostituzione degli amministratori e dei sindaci e modifiche statutarie

A decorrere dall'esercizio 2008, la nomina del C.d.A. del Banco Desio è disciplinata dalla nuova procedura, recepita dallo statuto, in attuazione delle norme del TUF introdotte dalla "legge sul risparmio".

Il C.d.A. è composto da un minimo di 8 ad un massimo di 11 membri, secondo determinazioni dell'Assemblea, ed è nominato col voto di lista "maggioritario" che, in caso di presentazione di due o più liste di candidati, prevede la nomina di tutti gli amministratori meno uno dalla lista che ottenga il maggior numero di voti espressi in assemblea (lista di maggioranza); un amministratore è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dopo la lista di maggioranza, purché il numero di voti sia almeno pari alla metà del quorum necessario per la presentazione delle liste e a condizione che la lista di minoranza non sia collegata ai soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.

Le liste possono essere presentate da azionisti titolari di azioni ordinarie pari almeno al 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, corredate da:

- la documentazione comprovante l'identità dei soci e la loro legittimazione alla presentazione della lista;
- le singole dichiarazioni di accettazione della candidatura e di possesso dei requisiti prescritti, inclusi gli eventuali requisiti di indipendenza, nonché i curricula vitae dei candidati;
- le dichiarazioni, dei soci che presentano liste di minoranza, di assenza di collegamento con gli azionisti di maggioranza.

Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il C.d.A. è tenuto a cooptare, ove possibile, un candidato non eletto presente nella medesima lista. In ogni caso, in occasione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sostituzione dell'amministratore eletto dalle minoranze, le candidature potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati a quelli che hanno presentato e votato la lista di maggioranza all'epoca dell'elezione del C.d.A. e la nomina del consigliere avviene a maggioranza relativa.

Per il Collegio Sindacale si applica analoga procedura con le seguenti varianti:

- due sindaci effettivi e due supplenti sono nominati dalla lista di maggioranza;
- un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, ed un supplente, sono nominati dalla prima lista di minoranza non collegata ai soci di maggioranza, qualunque sia il numero di voti ottenuti.
- nel caso in cui nei 15 giorni precedenti l'assemblea, sia stata regolarmente presentata la sola lista di maggioranza, il termine per il deposito di liste di minoranza è prorogato di 5 giorni ed il quorum di presentazione è dimezzato.

Le modifiche statutarie sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria, eccetto quei casi in cui la legge e lo statuto consentono l'approvazione da parte del C.d.A. In ogni caso le modifiche statutarie sono soggette al preventivo benessere della Banca d'Italia. Per ulteriori informazioni inerenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo, vedasi successivi paragrafi 3 e 9.

m) Deleghe ai sensi dell'art. 2443 c.c. e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Non sono state conferite deleghe al C.d.A. del Banco Desio per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c., né per emettere strumenti finanziari partecipativi. Per l'informativa di dettaglio sui Piani di Stock Option in essere su azioni di società controllate si rimanda alla Parte I della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato. Non sono in vigore autorizzazioni assembleari all'acquisto di azioni proprie.

2.2. ADESIONE A UN CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO (Art. 123-bis comma 2 lettera a TUF)

Come già illustrato nelle precedenti Relazioni, il Banco Desio, pur avendo come riferimento principale le norme speciali dell'Ordinamento Bancario e segnatamente le citate Disposizioni di Vigilanza aderisce al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate fin dalla sua prima emanazione a cura della Borsa Italiana. In particolare, l'ultima edizione del Codice in vigore dal 2006 è stata adottata in modo generalizzato, fatta eccezione per alcuni criteri di portata circoscritta che si è ritenuto necessario od opportuno recepire in modo non integrale. Per informazioni di dettaglio sullo stato di adesione alle singole raccomandazioni del Codice si rimanda all'allegata Tabella 4. Il Codice è reperibile sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Ulteriori informazioni prescritte dall'art. 123-bis comma 2 TUF e riferite all'informativa finanziaria (lettera b), al funzionamento dell'assemblea e ai rapporti con gli azionisti (lettera c) ed alla composizione/ funzionamento degli organi di amministrazione e controllo (lettera d) sono riportate, in particolare, nei successivi paragrafi 3, 7, 9 e 10.

2.3. STRUTTURA DEL GRUPPO E ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Banco Desio è la Capogruppo dell'omonimo **gruppo bancario**, ai sensi degli art. 60 e 61 del TUB, che con riferimento alla data del 28 febbraio 2010 comprende le seguenti società:

Banco Desio e della Brianza SpA	Banca capogruppo
Banco Desio Lazio SpA	Banca controllata direttamente (100%)
Banco Desio Toscana SpA	Banca controllata direttamente (100%)
Banco Desio Veneto SpA	Banca controllata direttamente (100%)
Fides SpA	Società finanziaria iscritta all'elenco di cui all'art. 106 TUB, controllata indirettamente tramite Banco Desio Lazio (100%)
Brianfid Lux SA	Impresa di investimento lussemburghese controllata direttamente (100%)
CPC Lugano SA	Banca svizzera controllata indirettamente tramite Brianfid (100%)
Rovere Società di Gestione SA	Impresa di investimento lussemburghese controllata indirettamente tramite Brianfid (50%) e tramite le predette Banche Controllate Italiane (10% ciascuna), per una quota complessiva dell'80%

Su dette società il Banco Desio esercita attività di direzione e coordinamento sia secondo le vigenti disposizioni di vigilanza bancaria, sia ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile. In particolare, ai sensi dell'art. 61 del TUB, la Capogruppo esercita sulle Banche Controllate Italiane, nonché sulle altre entità bancarie e finanziarie italiane ed estere incluse nel perimetro del gruppo bancario (Fides SpA, Brianfid-Lux SA, Rovere Società di Gestione SA, Credito Privato Commerciale SA) un controllo di livello: i) strategico, principalmente in virtù della prevalenza di propri Esponenti nei C.d.A. di tali controllate; ii) gestionale, perlopiù in virtù di un unico sistema di monitoraggio andamentale su tutte le

controllate; iii) tecnico-operativo, che nelle società controllate italiane avviene principalmente in virtù di un significativo accentramento di funzioni-chiave, specie di revisione interna, presso Banco Desio. Per quanto concerne le predette controllate di diritto lussemburghese e svizzero (le quali non presentano, nel complesso, una particolare significatività in termini di dimensioni e/o di rischiosità), il Gruppo adotta assetti di governo sostanzialmente uniformi, caratterizzati: i) dalla preponderanza di esponenti espressi dal Gruppo stesso in seno al Consiglio di Amministrazione; ii) dalla presenza di Revisori Esterni appartenenti allo stesso “network” internazionale della società di revisione operante presso le Banche Italiane del Gruppo medesimo o comunque a realtà primarie nell’ambito di tali “network”; iii) dall’esistenza di meccanismi di raccordo tra funzioni di controllo interno della Capogruppo e corrispondenti funzioni delle singole controllate; detti meccanismi di raccordo operano in modo continuativo, ancorché nel rispetto dei limiti posti dagli ordinamenti bancari e finanziari locali. In tale contesto, il sistema di governo sulle controllate estere è rafforzato dal ruolo di “sub-holding” attribuito a Brianfid-Lux SA.

Banco Desio controlla direttamente anche **Chiara Assicurazioni S.p.A.**, compagnia operante nel ramo danni, esclusa dal perimetro del gruppo bancario (in quanto soggetta alla normativa di vigilanza sulle imprese di assicurazione), ma sottoposta anch’essa ad attività di direzione e coordinamento del Banco Desio stesso, secondo le norme civilistiche. Il capitale sociale di Chiara Assicurazioni S.p.A. è posseduto dal Banco Desio nella misura del 67,35%. Le rimanenti quote sono detenute da n. 4 banche italiane di dimensioni coerenti con quelle del Banco Desio stesso, nonché da un gruppo operante a livello nazionale nel comparto della mediazione creditizia (con percentuali di partecipazione comprese tra il 5 e il 10% circa).

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.A.p.A., società finanziaria avente quale oggetto prevalente la gestione della partecipazione di controllo nel Banco Desio, è il soggetto che esercita il controllo sul Banco stesso secondo le norme applicabili (art. 2359 codice civile e art. 23 TUB). Essa tuttavia, per espressa previsione statutaria, **non esercita attività di direzione e coordinamento** sul Banco Desio e sulle sue controllate, né in base alla normativa bancaria, né in base a quella civilistica.

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.A.p.A. non risulta detenere altre partecipazioni di controllo.

Per completezza, si segnala che Banco Desio detiene anche due partecipazioni di collegamento:

- Chiara Vita S.p.A. (ex compagnia assicurativa del Gruppo operante nel ramo vita) con una quota del 30%, a fronte della partecipazione di controllo attualmente detenuta dal Gruppo Helvetia;
- Istifid S.p.A. (società fiduciaria) con una quota del 28% circa, in virtù della quale Banco Desio si pone attualmente come azionista di maggioranza relativa.

CPC Lugano, attualmente unica controllata avente sede in uno Stato extra UE, rispetta le condizioni di trasparenza prescritte dall’art. 36 del Regolamento Consob Mercati (Reg. 16191/2007). In particolare, con riferimento alla controllata svizzera, il Banco Desio: mette a disposizione del pubblico (tramite collegamento tra il proprio sito internet e quello della controllata) le situazioni contabili predisposte ai fini del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale ed il conto economico; acquisisce la documentazione inerente lo statuto, la composizione ed i poteri degli organi sociali; garantisce che la società controllata fornisca al revisore della controllante tutte le informazioni necessarie per condurre il controllo contabile nonché disponga di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla controllante ed al revisore i dati necessari per la redazione del bilancio consolidato.

3 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite anche ai sensi dell’art. 123-bis comma 2 lettera d del TUF

3.1 Composizione e requisiti

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Desio in carica è composto da n. 11 amministratori, è stato nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2008, con il meccanismo del voto di lista introdotto dalla “Legge sul Risparmio” (L. 262/2005), e scadrà con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. In tale occasione, il C.d.A. stesso ha nominato un secondo Vice Presidente.

La composizione del C.d.A., unitamente alle altre informazioni sulla struttura dell’Organo Amministrativo e dei Comitanti, è riportata nell’acclusa Tabella 1.

In base alla normativa speciale di riferimento per le banche con azioni quotate, gli amministratori devono possedere, pena decadenza dalla carica, specifici requisiti di onorabilità e di professionalità; in particolare sotto il profilo della professionalità è richiesta un’esperienza almeno triennale in almeno una delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione, controllo o direttive in imprese;
- b) attività professionali in materie attinenti al settore bancario, finanziario, assicurativo o funzionali all’attività della banca;
- c) insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali pubbliche con attinenza al settore creditizio o che comporti la gestione di risorse economico-finanziarie.

Per la carica di Presidente l’esperienza suddetta deve essere almeno quinquennale; per le cariche di Amministratore

Delegato e Direttore Generale è richiesta una specifica competenza nelle materie attinenti il settore creditizio, maturata in posizioni di adeguata responsabilità per almeno cinque anni.

La verifica dei requisiti degli Esponenti spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla nomina, con procedura stabilita dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia; in sintesi, il possesso dei requisiti è verificato e deliberato dal C.d.A. e col parere del Collegio Sindacale (previa apposita verifica da parte del Collegio stesso¹⁰), per ogni singolo esponente, con l'astensione dell'interessato, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli Esponenti stessi (esempio: certificati, attestazioni, *curricula vitae*, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, dichiarazioni rese da imprese/enti di provenienza, ecc.).

Le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali degli amministratori sono pubblicate in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo delle cariche sociali, in conformità alle vigenti disposizioni Consob (per maggior dettaglio vedasi successivo paragrafo 3.5).

3.2 Amministratori Indipendenti

Dei n. 11 Amministratori del Banco Desio in carica, n. 4 (tra cui n. 1* candidato da una lista di minoranza ai sensi di legge) sono qualificati come indipendenti, secondo le specifiche disposizioni degli Artt. 147-ter e 148 del TUF (formalizzate anche nello statuto, in conformità alla nota di chiarimenti della Banca d'Italia in data 27.02.2009) nonché secondo i criteri del Codice di Autodisciplina (ad eccezione del criterio dei "nove anni" di permanenza nel C.d.A. che, per la motivazione riportata nell'allegata Tabella 4 in conformità della delibera di adozione del Codice assunta in data 22 febbraio 2007, non viene tuttavia ritenuto di per sé indicativo della mancanza del requisito di indipendenza). La valutazione dell'indipendenza è oggetto di delibera del C.d.A. e di apposita verifica da parte del Collegio Sindacale, esaminando le singole posizioni dei consiglieri sulla base di idonea documentazione a disposizione della società o dell'informativa resa dall'interessato, che si astiene dalla votazione.

Gli accertamenti sono previsti dopo la nomina, in occasione dell'approvazione della presente Relazione e ogni volta che il C.d.A. lo ritenga opportuno in relazione all'eventuale sopraggiungere di situazioni che possano modificare la qualifica di indipendente o meno in capo ad uno o più consiglieri.

I Consiglieri che risultano attualmente in possesso dei requisiti d'indipendenza (tutti ai sensi sia del TUF, sia del Codice di Autodisciplina ad eccezione del suddetto criterio dei "nove anni") sono di seguito elencati:

- Prof. Francesco Cesarini	(in carica dal	25.01.2007)
- * Avv. Pier Antonio Cutellè	(“	28.04.2008)
- Prof. Luigi Guatri	(“	29.04.1988)
- Avv. Gerolamo Pellicanò	(“	30.04.2002)

Gli Amministratori Indipendenti, oltre a partecipare ai lavori consiliari nonché all'attività dei Comitati consultivo/propositivi di rispettiva appartenenza (cioè il Controllo Interno e il Comitato Nomine e Remunerazione, di cui gli stessi costituiscono la componente maggioritaria) si sono riuniti in data 11 marzo 2010, per esprimere una propria valutazione sugli aspetti della presente Relazione di loro competenza e, quindi, sulla coerenza dell'andamento generale dei lavori consiliari e dell'attività dei predetti Comitati, in particolare rispetto al ruolo che il Codice attribuisce, nel novero dei componenti non esecutivi, soprattutto a tali Amministratori¹¹. Tale **valutazione**, globalmente positiva, è allegata alla stessa Relazione (Allegato A)

3.3 Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Desio si riunisce di prassi con cadenza mensile; nel corso del 2009 si sono tenute in totale 15 sedute, per la maggior parte programmate ad inizio anno; per il 2010 ne sono state programmate 14, di cui 3 nei primi 3 mesi. Le date di quelle relative all'approvazione dei rendiconti periodici (progetto di bilancio e bilancio consolidato, relazioni finanziarie semestrali e trimestrali) sono state rese pubbliche, durante il mese di gennaio, nel contesto del Calendario Annuale degli Eventi Societari, in conformità con la normativa di borsa. La pubblicazione del *Corporate Calendar* si inserisce nell'ambito di un più ampio processo di programmazione dei lavori consiliari di tutte le società del Gruppo, che vede coinvolti gli stessi C.d.A. della Capogruppo e delle controllate, al fine di ottimizzare l'attività degli organi sociali in coerenza con i principi generali di efficienza ed efficacia stabiliti sia dal Codice di Autodisciplina, sia dal

¹⁰ Per l'apposita verifica del Collegio Sindacale in tema di requisiti degli Amministratori e dei Sindaci stessi, vedasi anche successivo paragrafo 9

¹¹ Per comodità si riporta uno stralcio del Commento al Principio n. 2 del Codice: "... l'importanza che il consiglio, nello svolgimento dei suoi compiti di indirizzo strategico e di verifica, sia effettivamente in grado di esprimere giudizi autorevoli, ... La componente non esecutiva ha il ruolo primario di fornire un contributo significativo all'esercizio di tali compiti. In particolare, gli amministratori non esecutivi arricchiscono la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole. Il contributo degli amministratori non esecutivi risulta particolarmente utile sulle tematiche in cui l'interesse degli amministratori esecutivi e quello degli azionisti potrebbero non coincidere, quali la remunerazione degli stessi amministratori esecutivi ed il sistema di controllo interno. Infatti, la componente non esecutiva del consiglio, per la sua estraneità alla gestione operativa dell'emittente, può contribuire efficacemente alla valutazione delle proposte e dell'operato degli amministratori esecutivi.

Provvedimento della Banca d'Italia. Ai medesimi principi si ispira la normativa interna concernente i flussi informativi tra gli organi sociali e all'interno degli stessi, volta ad assicurare una circolazione delle informazioni coerente con l'esigenza degli Amministratori e Sindaci di agire in modo informato e, nel contempo, con la necessità di mantenere presidi organizzativi per evitare il rischio di utilizzazione impropria di notizie riservate.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalla Procedura Informazione Societaria, che è stata aggiornata nel corso del 2009 in conformità di quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia relativamente ai flussi informativi, le riunioni del C.d.A. sono convocate dal Presidente con avviso trasmesso almeno 5 giorni prima e contenente l'elenco delle materie da trattare; la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei consiglieri e dei sindaci, di norma, almeno due ore prima dell'orario fissato per la seduta. In particolare, la documentazione concernente argomenti di maggior rilevanza (quali, ad esempio, l'approvazione dei rendiconti periodici, le proposte inerenti le eventuali operazioni straordinarie ed in genere le operazioni soggette al vaglio dell'Autorità di Vigilanza), viene trasmessa, di norma, unitamente all'avviso di convocazione o, comunque, nei giorni precedenti la riunione.

I vincoli di riservatezza della documentazione e delle informazioni oggetto di delibere consiliari sono stabiliti - in coerenza con la regolamentazione sul "market abuse" - anche dalla Procedura Informazione Societaria, per gli amministratori, i sindaci, i revisori esterni e per tutti i dipendenti che entrino in possesso di documentazione e informazioni potenzialmente "price sensitive". In tale contesto, particolari disposizioni disciplinano l'accesso ai verbali delle riunioni del C.d.A. (Per ulteriori dettagli sulla predetta Procedura vedasi anche il successivo paragrafo 8).

3.4 Attribuzioni

Il C.d.A. è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto le facoltà riservate all'Assemblea dalle disposizioni di legge e/o di vigilanza; oltre alle funzioni non delegabili, sono riservate per Statuto all'esclusiva competenza del C.d.A., anche secondo quanto disposto dalle Disposizioni di Vigilanza, le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo e, in tale ambito, le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche nonché i piani industriali e finanziari (vds. prec. par. 1.2.1);
- l'emanazione e la modifica dei regolamenti interni, ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari e consiliari già assunte ed efficaci;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di beni immobili diversi da quelli concessi in locazione finanziaria nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- l'acquisizione e cessione di partecipazioni che comportino variazioni del gruppo bancario o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il C.d.A. ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento del Gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali e di Dirigenti e la determinazione dei poteri attribuiti agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
- la nomina dei Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno nonché del Dirigente Preposto e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;
- l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di comitati con funzioni propositive, consultive e/o di coordinamento (quali, a titolo esemplificativo, il Comitato Nomine e Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno).

Inoltre, per statuto, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione anche la competenza, non delegabile ma che può essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Le attribuzioni sopra elencate assorbono quelle previste dal Codice di Autodisciplina (art. 1.C.1.a) ed in particolare la competenza inerente l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari; di norma i piani strategici sono approvati su un orizzonte temporale di due anni, in coerenza con il periodo di riferimento delle Disposizioni di Vigilanza in tema di sviluppo territoriale.

La valutazione dell'assetto organizzativo e contabile generale, prevista dal medesimo Codice (art. 1.C.2.b) rientra tra le competenze esclusive del C.d.A. stabilite dal Regolamento Interno, in coerenza con la normativa di vigilanza sul sistema dei controlli interni e sulle politiche di gestione dei rischi, individuali e di gruppo.

Il Regolamento Interno riserva altresì al Consiglio facoltà specifiche concernenti la gestione operativa, la cui ripartizione tra C.d.A. e Organi dallo stesso delegati risponde principalmente a criteri di limiti di importo (come dettagliato nel succ. par. 4).

In generale, l'impostazione sopra descritta è riferibile anche ai C.d.A. delle Banche Controllate Italiane, tenendo conto dei vincoli derivanti dal fatto che – per previsione statutaria conforme alla normativa di vigilanza – tali società (non quotate) sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo (quotata). Va inoltre tenuta presente la già ricordata minore complessità operativa e dimensionale.

3.5 Nomina

L'assemblea straordinaria del Banco Desio in data 28 giugno 2007, recependo le disposizioni della già citata “Legge sul Risparmio”, ha disciplinato statutariamente la procedura per l'elezione del C.d.A. tramite voto di lista che, in sintesi, prevede:

- legittimazione di azionisti titolari di azioni ordinarie pari almeno al 2,5% di quelle esistenti (soglia confermata dalla Consob sulla base della capitalizzazione e del flottante), al deposito di liste di candidati;
- deposito preventivo delle liste presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, corredate di analitica informativa e documentazione attestante la legittimazione dei soci ed il possesso dei requisiti dei candidati;
- elezione, dalla lista di maggioranza, di tanti amministratori quanti sono quelli da nominare, meno uno;
- elezione di un amministratore dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché non collegata alla lista di maggioranza e purché abbia ottenuto voti almeno pari alla metà del quorum di presentazione;
- meccanismo di sostituzione degli amministratori volto a tutelare le minoranze, nel caso di cessazione del consigliere dalle stesse designato¹².

Nell'ambito dell'iter di recepimento del Codice di Autodisciplina, il C.d.A. del Banco Desio ha, altresì, stabilito i seguenti criteri generali relativi al cumulo degli incarichi degli amministratori¹³:

- a) determinazione in 5 del numero di cariche di amministratore o di sindaco effettivo ricoperte in altre società quotate e/o società vigilate¹⁴ (escludendosi dal novero le controllate, le collegate e le partecipate direttamente o indirettamente in misura rilevante dal Banco Desio); a tal fine, per la nozione di “partecipate in misura rilevante” si fa riferimento alla disciplina di settore (ad es.: 2% del capitale per le società quotate, 5% per le società vigilate, ecc.);
- b) incompatibilità tra la carica di amministratore esecutivo nel Banco Desio e qualsiasi carica esecutiva ricoperta in altre società quotate e/o società vigilate (sempre escludendosi dal novero le controllate, le collegate e le partecipate in misura rilevante dal Banco Desio);

I suddetti principi generali sono da considerarsi non tassativi e il sopraggiungere di situazioni di incompatibilità non comporta di per sé la decadenza dalla carica; il C.d.A. si riserva di valutare caso per caso eventuali situazioni non conformi, fermo il principio, sancito dal Codice, secondo il quale è rimessa alla discrezionalità degli interessati la valutazione circa l'opportunità di accettare gli incarichi, anche nei comitati interni, esclusivamente “quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento dei loro compiti il tempo necessario”.

Le cariche ricoperte dagli Amministratori e dai Sindaci del Banco Desio nella società controllante (Brianza Unione), nelle società controllate, collegate, partecipate, e nelle altre società quotate e/o vigilate, sono riepilogate nell'acclusa Tabella 3

Con riferimento al Progetto di Governo Societario illustrato nel precedente paragrafo 1.2, si è ritenuto - come già accennato - di estendere al Regolamento Interno delle Banche Controllate Italiane i sopraindicati limiti al cumulo degli incarichi degli Amministratori di cui agli “alinea” a) e b) (sempre da considerarsi non tassativi nei termini sopra specificati).

4 - SISTEMA DELLE DELEGHE

4.1 Lineamenti generali

Date le peculiari caratteristiche dell'attività bancaria, nell'ambito del sistema di governo e controllo interno riveste particolare importanza il sistema delle deleghe, disciplinato in modo organico dallo Statuto e, più dettagliatamente, dal Regolamento Interno. Tale sistema trova un corollario, a livello tecnico-operativo, nella normativa interna (in particolare: Testi Unici) e, sotto il profilo rappresentativo, nei c.d. “poteri di firma” (in particolare: procure speciali).

Tale sistema è stato impostato secondo criteri coerenti con il principio della riserva al Consiglio di Amministrazione delle decisioni principali (cioè quelle che il Provvedimento della Banca d'Italia compendia nelle funzioni di indirizzo e supervisione della gestione sociale) e della periodica rendicontazione al C.d.A. stesso da parte degli Organi e Soggetti esecutivi ai quali è prevalentemente delegata la funzione di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati dal C.d.A. nell'esercizio della funzione di supervisione strategica: **Comitato Esecutivo, Amministratore Delegato e Direttore Generale**. Quest'ultimo rappresenta il vertice della struttura interna e, come tale, partecipa alla funzione di gestione,

¹² Per il dettaglio della procedura di nomina degli amministratori e sindaci con voto di lista, si rinvia agli artt. 16 e 17 dello statuto sociale.

¹³ si rammenta che per gli incarichi dei sindaci sono in vigore specifiche norme regolamentari in materia di cumulo degli incarichi (art.144-duodecies Regolamento Consob in materia di emittenti)

¹⁴ si intendono, a tale proposito, per “società vigilate”: le banche, le imprese di assicurazione, le Sim, le Sgr e le società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB (italiane)

nonché alle riunioni del C.d.A. e del Comitato Esecutivo, avendo altresì il compito di dare esecuzione alle delibere dei predetti Organi.

L'impianto dei poteri operativi dettagliati nel Regolamento Interno è articolato, in sintesi, come segue.

Ciascuno dei predetti Organi e Soggetti delegati, oltre alle attribuzioni generali della propria figura, ha poteri operativi principalmente nelle seguenti materie attinenti la gestione corrente:

- a) erogazione del credito e politica dei prezzi;
- b) cause attive e passive;
- c) operazioni su beni immobili e mobili;
- d) spese correnti;
- e) oneri straordinari.

4.2. Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato – Direttore Generale. Ruolo del Presidente

Al Comitato Esecutivo (nominato annualmente e attualmente composto da 4 consiglieri: per statuto, il Presidente, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato) sono attribuiti, nell'ambito di determinati limiti d'importo, poteri di gestione operativa, in materie non riservate all'esclusiva competenza del C.d.A.

Ai sensi di statuto, per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può altresì assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non riservate per legge in via esclusiva a quest'ultimo. Di tali decisioni deve essere data comunicazione al Consiglio stesso in occasione della prima adunanza successiva.

Nel 2009 il Comitato si è riunito complessivamente 5 volte.

L'Amministratore Delegato prospetta all'Organo Amministrativo progetti, obiettivi e strategie per la crescita della banca e del Gruppo, coordina la gestione ordinaria e sovrintende alla direzione, al coordinamento e al controllo del Gruppo, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio.

Nell'ambito della gestione operativa, all'Amministratore Delegato sono conferite deleghe entro limiti di importo inferiori a quelli del Comitato Esecutivo.

L'Amministratore Delegato, inoltre, è preposto ad assicurare - a livello complessivo - la funzionalità del sistema di controllo interno, nonché l'attuazione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale ("ICAAP") e sovrintende alle attività connesse all'informazione societaria interna, infragruppo ed esterna, con il supporto delle specifiche funzioni (Revisione Interna; Controllo di Gestione e Risk Management; Pianificazione, Studi e Partecipazioni; Affari Legali e Societari).

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A., del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato ed è preposto alla gestione del personale, all'organizzazione e funzionamento delle strutture aziendali ed alla conduzione degli affari correnti, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal C.d.A. e dall'Amministratore Delegato. Nell'ambito della gestione operativa, il Direttore Generale ha poteri di autonomia entro limiti di importo inferiori a quelli dell'Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale è preposto ad assicurare un efficace presidio del rischio di conformità, con il supporto della specifica funzione (Ufficio Compliance).

Gli Organi e Soggetti esecutivi informano il C.d.A. ed il Collegio Sindacale, di norma alla prima riunione utile del C.d.A., in merito all'attività svolta nell'ambito delle deleghe assegnate ed all'andamento del Banco Desio e delle società controllate. In tale ambito, vengono di norma mensilmente illustrati report specifici in tema di: i) andamento gestionale di tutte le società del Gruppo; ii) evoluzione dei crediti deteriorati (sofferenze, incagli, ecc.); iii) situazione delle cause attive e passive.

Non vengono fornite indicazioni di dettaglio sugli importi rappresentativi dei limiti delle deleghe attribuite, in quanto i criteri di delega sono diversificati secondo le materie.

Al Presidente, cui è assegnato - anche in conformità con quanto indicato anche dal Provvedimento della Banca d'Italia - un ruolo di coordinamento e di garanzia ai fini del regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed al Vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, non sono attribuiti poteri operativi. Ad essi e all'Amministratore Delegato è attribuita dallo statuto, in via disgiunta, la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Ai sensi di statuto il Presidente può assumere, per motivazioni di particolare urgenza, decisioni di competenza del C.d.A. e del Comitato Esecutivo (purché non riservate per legge o statuto alla esclusiva competenza di detti organi), con obbligo di tempestiva informativa al C.d.A. alla prima riunione utile. Trattasi di una procedura di carattere eccezionale.

Come già accennato al precedente paragrafo 1.2, il Presidente ha comunque un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. Analoga considerazione vale per ciascuno dei due Vice Presidenti.

Il Presidente è un esponente di rilievo della società controllante "Brianza Unione" (vds. all. Tabella 3).

In conclusione, alla luce del sistema delle deleghe descritto, il solo Amministratore Delegato può considerarsi esecutivo; si precisa infatti che:

- il Comitato Esecutivo delibera principalmente su operazioni di erogazione del credito che rientrano nei propri limiti d'importo; è per tale ragione, nonché per la natura non esecutiva delle cariche ricoperte nelle controllate, che i componenti del Comitato (diversi dall'Amministratore Delegato) non possono considerarsi sistematicamente coinvolti

- nella gestione corrente della banca e del gruppo;
- nessun amministratore (diverso dall'Amministratore Delegato) ricopre incarichi direttivi nel Banco Desio, o in società controllate, o nella società controllante, né ha incarico di sovrintendere a determinate aree della gestione aziendale assicurando un'assidua presenza nell'azienda stessa e/o acquisendo informazioni dalle strutture operative e/o partecipando alle riunioni dei Comitati di cui al successivo paragrafo 4.3.

Considerata la frequenza delle riunioni del C.d.A. nonché dei Comitati consultivo/propositivi costituiti al suo interno e l'ampiezza delle materie trattate, il grado di coinvolgimento e di apporto di tutti i Consiglieri sono tali da garantire un'adeguata conoscenza e un efficace svolgimento da parte di ciascuno del proprio ruolo, anche in conformità con quanto indicato anche dal Provvedimento della Banca d'Italia.

4.3 Comitati tecnico-operativi

Oltre al Comitato Esecutivo e ai due Comitati consultivo/propositivi più volte citati, il C.d.A. ha istituito, a livello tecnico-operativo, un Comitato Fidi un Comitato Finanza e, nel corso del 2008, un Comitato Rischi.

Il Comitato Fidi è composto dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, dal/i Vice Direttore/i Generale/i, e dai responsabili della Direzione Crediti e di altre funzioni aziendali competenti in materia. Il Comitato Fidi si raduna di norma due volte la settimana per deliberare/discutere i seguenti argomenti, tutti inerenti la concessione del credito:

- affidamenti di propria competenza nell'ambito delle deleghe attribuite dal C.d.A., per le quali il Comitato Fidi dispone di facoltà autonome per importi superiori a quelli dell'Amministratore Delegato ed inferiori a quelli del Comitato Esecutivo;
- affidamenti per importi di competenza del C.d.A o del C.E., sui quali il Comitato è chiamato ad esprimere pareri preventivi;
- affidamenti per importi di competenza di soggetti delegati (A.D., D.G., Vice D.G., ecc.), qualora detti soggetti ritengano opportuna una valutazione collegiale delle pratiche;
- assenso a eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 136, comma 2 del TUB assunte dai C.d.A. delle Banche Controllate Italiane;
- parere preventivo vincolante su affidamenti di competenza dei vertici delle Banche Controllate Italiane, a presidio delle politiche di gruppo in materia di rischi creditizi.

Il Comitato Finanza è composto dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, dal/i Vice Direttore/i Generale/i e dai responsabili della Direzione Finanza e di altre funzioni aziendali competenti in materia. Il Comitato Finanza si raduna di norma una volta al mese, supportando i soggetti esecutivi di cui sopra principalmente nelle seguenti attività, con riferimento alle rispettive attribuzioni:

- monitoraggio dell'andamento dei mercati;
- monitoraggio sull'evoluzione dei prodotti del risparmio gestito;
- decisioni di asset allocation;
- interventi organizzativi sul comparto finanza.

Il Comitato Rischi è composto dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, dal/i Vice Direttore/i Generale/i e dai preposti alle funzioni di revisione interna e risk management. Al Comitato Rischi, che si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, sono attribuite le seguenti attività:

- supporto all'attività del Consiglio per quanto concerne la predisposizione delle politiche di gestione del rischio;
- monitoraggio, nel continuo, della coerenza tra la politica di gestione del rischio adottata e gli andamenti di mercato a livello complessivo e delle singole società del Gruppo/aree strategiche d'affari;
- verifica del rispetto dei limiti/parametri stabili dal Consiglio per l'esposizione ai rischi a livello complessivo e delle singole società del Gruppo/aree strategiche d'affari;
- definizione delle attività da porre in essere a fronte del verificarsi di situazioni anomale e di criticità;
- supervisione del controllo dei rischi anche per quanto concerne l'assorbimento del capitale (di vigilanza ed economico).

Per quanto riguarda le **Banche Controllate Italiane**, il sistema delle deleghe risulta significativamente semplificato in ragione della già ricordata minore complessità operativa e dimensionale, nonché della particolare intensità dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo; tale sistema è sostanzialmente caratterizzato dalla presenza di:

- un C.d.A. composto da un numero ridotto (da 6 a 7) di Amministratori (si tratta, come già detto, in prevalenza Esponenti della Capogruppo); tale Organo esercita poteri operativi in modo sistematico soprattutto per quanto riguarda l'erogazione del credito, nonché l'assunzione del personale ed altre materie per cui si è ritenuto opportuno limitare maggiormente le facoltà dei Soggetti delegati; nell'ambito del Consiglio di ciascuna controllata è stata introdotta statutariamente la figura degli Amministratori indipendenti, in base a requisiti analoghi a quelli stabiliti dalla legge per

i Sindaci; attualmente, vi è un Amministratore indipendente per ogni controllata e tali esponenti sono stati altresì inseriti nei singoli Organismi di Vigilanza istituiti, nel corso del 2009, in forma collegiale, ai sensi del già citato D.Lgs. n. 231/2001 (soluzione adottata anche per le controllate non bancarie Fides SpA e Chiara Assicurazioni SpA);

- un Direttore Generale (come nel caso di B.D. Toscana) oppure un Amministratore Delegato anche con funzioni di Direttore Generale (come nel caso di B.D. Lazio e B.D. Veneto) e quindi preposto all' esecuzione alle delibere del C.d.A., nonché alla gestione degli affari correnti e del personale; tale Soggetto dispone - in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai Soggetti esecutivi della Capogruppo - di autonomie operative in materia di: tassi e condizioni; cause attive/passive; spese correnti; oneri straordinari.

Il Direttore Generale ovvero l'Amministratore Delegato informa il C.d.A. ed il Collegio Sindacale, di norma alla prima riunione utile del C.d.A., in merito all'attività svolta nell'ambito delle deleghe assegnate ed all'andamento della Banca. In tale ambito, vengono di norma mensilmente illustrati report specifici in tema di: i) andamento gestionale ii) evoluzione dei crediti deteriorati (sofferenze, incagli, ecc.); iii) situazione delle cause attive e passive. Con cadenza trimestrale il C.d.A. approva situazioni contabili infrannuali redatte anche ai fini del bilancio consolidato. Tali flussi di reporting sono peraltro supportati tecnicamente dalle funzioni specialistiche della Capogruppo secondo metodologie comuni a tutte le Banche Italiane del Gruppo.

Al Presidente, cui è assegnato - anche in conformità con quanto indicato anche dal Provvedimento della Banca d'Italia - un ruolo di coordinamento e di garanzia ai fini del regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed al Vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, non sono attribuiti poteri operativi. Ad essi e all'Amministratore Delegato (ove nominato) è attribuita dallo statuto, in via disgiunta, la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Ai sensi di statuto il Presidente può assumere, per motivazioni di particolare urgenza, decisioni di competenza del C.d.A. (purché non siano riservate alla esclusiva per legge o per statuto alla competenza di detto Organo), con obbligo di tempestiva informativa al C.d.A. alla prima riunione utile. Trattasi di una procedura di carattere eccezionale..

Come già accennato al precedente paragrafo 1.2., il Presidente ha comunque un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente della Banca è un esponente di rilievo della Capogruppo..

Considerata la frequenza delle riunioni del C.d.A., il grado di coinvolgimento e di apporto di tutti i Consiglieri sono tali da garantire un'adeguata conoscenza e un efficace svolgimento da parte di ciascuno del proprio ruolo, anche in conformità con quanto indicato anche dal Provvedimento della Banca d'Italia.

5 – CONFLITTI D'INTERESSE - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il tema dei conflitti d'interesse con riferimento ai diversi ambiti di operatività aziendale (erogazione del credito, servizi d'investimento, ecc.) è oggetto di un approccio prudenziale da parte delle Banche Italiane del Gruppo.

Attualmente si segnalano le seguenti normative interne operanti in materia:

- la Procedura Interna per la gestione delle operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB e con Parti Correlate, approvata dal C.d.A. nella prima parte del 2007 in sede di recepimento del nuovo Codice di Autodisciplina;
- la "Policy" contenente le Regole Generali per la gestione dei Conflitti di Interesse in materia di servizi d'investimento approvata dal C.d.A. nella seconda parte del 2007, in sede di recepimento della Direttiva MIFID e rivista nella seconda parte del 2009, al fine rafforzare ulteriormente i presidi su tali conflitti, di cui è stata nel contempo aggiornata la mappatura.

La "**Procedura Interna per la gestione delle operazioni art. 136 TUB e con parti correlate nell'ambito del Gruppo**" (in breve "Procedura Parti Correlate"), si è resa necessaria a seguito dell'ampliamento del novero delle Parti Correlate, introdotto dapprima con lo IAS n. 24 ed in seguito con le integrazioni all'art. 136 del TUB (che disciplina le obbligazioni degli Esponenti bancari), apportate dalla più volte citata "Legge sul Risparmio".

In particolare l'art. 136 TUB, comma 2-bis ha ampliato l'applicazione della disciplina alle obbligazioni intercorrenti tra la Banca (o la Società del Gruppo bancario) e:

- 1) le Società controllate dagli Esponenti aziendali;
- 2) le Società presso le quali gli Esponenti aziendali ricoprono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché le società da queste controllate o loro controllanti (c.d. coincidenza di carica, dalla quale sono esclusi tuttavia i rapporti tra società dello stesso Gruppo bancario e quelli tra banche per operazioni sul mercato interbancario).

Per quanto attiene agli Esponenti, si configura quindi una prevalente sovrapposizione dei campi di applicazione dell'art. 136 TUB e della normativa sulle Parti correlate, nella misura in cui entrambe le discipline sono finalizzate a prevenire gli effetti dei conflitti d'interessi sulla correttezza e trasparenza della gestione societaria.

Le operazioni "Art. 136 TUB" devono essere deliberate necessariamente dal C.d.A., all'unanimità e col voto favorevole dei sindaci. Resta salva la possibilità per il C.d.A. di adottare particolari "delibere quadro" che fissino limiti e condizioni

nel cui ambito sia consentito agli Organi e Soggetti delegati di disporre operazioni anche nei confronti di Esponenti e Persone fisiche e giuridiche agli stessi collegate.

Le operazioni con parti correlate (IAS 24) che non ricadano sotto il citato art. 136, possono essere disposte in autonomia anche da Organi e Soggetti delegati (non inferiori al Direttore Generale), secondo soglie specifiche indicate per categorie di controparti e tipologia di operazione ed a condizione che in concreto non si presentino profili di inusualità e/o atipicità rispetto all'ordinaria attività, ovvero non si presentino situazioni personali di conflitto d'interessi in capo al Soggetto delegato che dispone l'operazione. Tali circostanze devono essere valutate secondo criteri prudenziali, investendo il C.d.A. nei casi ragionevolmente dubbi; in ogni caso, operazioni della specie possono essere disposte in autonomia esclusivamente a condizioni di mercato.

Gli Esponenti che in un'operazione di competenza del C.d.A. abbiano un interesse personale (anche potenziale, indiretto e non necessariamente conflittuale) hanno, oltre agli obblighi informativi imposti in particolare agli amministratori dall'art. 2391 c.c., l'onere di valutare l'opportunità di astenersi dalla relativa votazione, anche allontanandosi dalla riunione.

La Procedura Parti Correlate disciplina in particolare le attività di: -raccolta delle informazioni e censimento dei soggetti; - gestione delle operazioni; -rilevazione delle operazioni; -controlli interni di linea, che le diverse strutture (Filiali e Uffici di Sede) sono chiamate a porre in essere nell'ambito del Gruppo, seppur con modalità differenziate secondo la tipologia di società (Capogruppo, Banche Controllate Italiane, altre società finanziarie ed assicurative, italiane e estere); -controlli delle funzioni di Revisione Interna sul rispetto delle procedure adottate.

In particolare, per quanto concerne la fase di raccolta delle informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche collegate agli Esponenti, si evidenzia che ciascun Esponente ha la facoltà di comunicare detti nominativi in via preventiva oppure in via concomitante rispetto all'operatività eventualmente posta in essere da questi ultimi con società del gruppo bancario.

Per le fasi di censimento delle parti correlate e di rilevazione/gestione delle operazioni, la società si è dotata di apposite procedure informatiche.

Il Consiglio di Amministrazione valuta di volta in volta le specifiche operazioni con Parti correlate per le quali ricorrano i presupposti per ricorrere all'assistenza di esperti indipendenti e/o per adempiere agli obblighi informativi di cui all'art. 71-bis del Regolamento Consob Emittenti (nel 2009, come negli esercizi precedenti nessuna operazione ha richiesto gli estremi per la pubblicazione di un documento informativo).

Il C.d.A. ha recepito il principio del parere preventivo del Comitato Controllo Interno sulle modalità di approvazione ed esecuzione delle operazioni con Parti correlate e, pertanto, sulle suddette procedure e su loro modifiche/integrazioni; per contro il C.d.A. ha ritenuto non opportuno il coinvolgimento del Comitato nell'approvazione delle singole operazioni, trattandosi di atti di gestione e non di organizzazione/controllo.

Per una sintesi delle operazioni riferite all'esercizio 2009 deliberate nell'ambito della Procedura Parti Correlate, si rinvia all'informativa di bilancio e segnatamente alla Parte H della Nota Integrativa.

La "Policy" contenente le Regole Generali per la gestione dei Conflitti di Interesse in materia di servizi d'investimento ha l'obiettivo di illustrare le linee guida che il Gruppo ha adottato con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva n. 2004/39/CE (di seguito anche "MiFID").

Le disposizioni contenute nella Policy sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sono state recepite dai Consigli di Amministrazione delle Banche Italiane del Gruppo e sono state trasmesse alle imprese di investimento appartenenti al Gruppo che vi si dovranno attenere e potranno formulare integrazioni e modifiche che tengano conto di eventuali peculiarità che le contraddistinguono: tali modifiche dovranno essere preventivamente esaminate dalla Capogruppo.

La Capogruppo assicura la coerenza delle decisioni delle controllate con gli orientamenti e le politiche generali di Gruppo in materia di conflitto d'interessi, fatta salva l'autonomia degli organi aziendali delle singole Banche del Gruppo.

La Policy ha l'obiettivo di:

- individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più *Clienti*;
- descrivere le procedure e le misure organizzative adottate al fine di gestire tali conflitti di interesse;
- specificare che, quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i conflitti sono oggetto di apposita disclosure ai clienti.

Il contenuto della Policy è sottoposto a revisione con periodicità annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché:

- l'identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare dei conflitti di interesse sia costantemente aggiornata, anche per tenere conto dei cambiamenti dell'assetto organizzativo del Gruppo e dei servizi dallo stesso prestati;
- sia mantenuto elevato il presidio delle soluzioni individuate per la mitigazione dei conflitti di interesse rilevati.

Tale attività viene curata dall'Ufficio Compliance della Capogruppo che si avvale, ove opportuno, del supporto delle funzioni legali e di organizzazione della Capogruppo.

Sulla base della struttura del Gruppo e dei servizi prestati dalla Capogruppo e dalle società che ne fanno parte, sono state identificate le tipologie di conflitti di interesse, di seguito indicate:

- conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi di investimento;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi da società facenti parte del Gruppo;
- conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari;
- conflitti di interesse connessi all'esistenza di patti parasociali in emittenti strumenti finanziari;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari di società che possiedono una partecipazione rilevante in società del Gruppo;
- conflitti di interesse derivanti dall'assunzione di incarichi in altre società che possano determinare l'insorgere di un conflitto;
- conflitti di interesse derivanti dall'adesione a Mercati regolamentati o MTF in qualità di specialist;
- conflitto di interessi per la percezione di incentivi e retrocessioni di commissioni.

La Capogruppo ha istituito e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Tale registro è mantenuto ed aggiornato da parte dell'Ufficio Compliance della Capogruppo per conto di tutte le Banche del Gruppo.

Qualora, previa valutazione da parte della Capogruppo, le misure di gestione adottate risultino inidonee ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il cliente ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

6 – MECCANISMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE - COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE

I criteri seguiti per la remunerazione e l'incentivazione del management di tutte le Banche Italiane del Gruppo, nonché delle altre società controllate, sono in linea con i principi generali della correlazione di tali emolumenti ai risultati economici, della coerenza con le strategie e di parametrizzazione al rischio, in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo, come indicato anche nel par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia.

La remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche del Banco Desio è rappresentata da una parte fissa ed una parte variabile; quest'ultima consiste, attualmente, in un "premio di produzione" calcolato su una determinata percentuale dell'utile netto del bilancio consolidato (al netto di eventuali componenti straordinarie) considerato come "costo aziendale omnicomprensivo" (e quindi inclusivo, per i manager con contratto di lavoro dipendente, delle contribuzioni agli Istituti di previdenza e dell'accantonamento al TFR).

Sono in vigore, come già detto, alcuni piani di *stock option* su azioni di società controllate, limitatamente ad alcune iniziative di carattere strategico mirate su determinati territori o settori/comparti di attività. Per la situazione puntuale dei piani in essere al 31 dicembre 2009 si rimanda all'informativa di bilancio e segnatamente alla Parte I della Nota Integrativa Consolidata.

Per quanto concerne il C.d.A. della Capogruppo, lo statuto prevede che l'Assemblea Ordinaria determini il compenso globale per gli Amministratori diversi dal Presidente, dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato; al C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale, compete la determinazione del compenso di questi ultimi, nonché il riparto tra gli altri consiglieri del compenso globale stabilito dall'Assemblea; i criteri di riparto tengono conto anche degli incarichi interni al C.d.A. e ai diversi Comitati da ciascuno ricoperti (inclusi gli incarichi di Segretario). Per quanto concerne il C.d.A. delle Banche Controllate Italiane, vige un meccanismo sostanzialmente analogo, fatto salvo che il compenso dell'Amministratore Delegato (ove nominato) è formato da una quota base stabilita dall'Assemblea (in misura pari a quella assegnata agli altri Amministratori diversi dal Presidente e dal Vice Presidente) e da una quota aggiuntiva stabilita dal Consiglio in sede di attribuzione delle deleghe.

Per l'ammontare dei compensi percepiti dagli Esponenti del Banco Desio nel 2009, anche per le cariche rivestite in società controllate, si rimanda alla documentazione di bilancio e segnatamente alla Parte H della Nota Integrativa.

Il C.d.A. ha istituito al proprio interno un "Comitato Nomine e Remunerazione" composto da 3 Amministratori tutti non esecutivi (v. Tabella 1) di cui n. 2 indipendenti; l'Amministratore Delegato può essere invitato a partecipare alle sue sedute

(salvo che per gli argomenti che lo riguardano),

Detto Comitato è un organo consultivo/propositivo con il compito principale: i) di formulare al C.d.A. le proposte sulla nomina e remunerazione degli Amministratori nei casi in cui tale decisione rientri nella competenza dell'Organo consiliare della Capogruppo e/o degli Organi assembleari/consiliari delle società controllate (in particolare, si tratta delle decisioni concernenti gli Amministratori investiti di determinate cariche e/o di deleghe operative, nonché il Direttore Generale e il/i Vice Direttore/i Generale/i, nonché ii), su indicazione dell'Amministratore Delegato, di determinare i criteri per la remunerazione di tali figure, anche a livello di gruppo, inclusa l'assegnazione di *stock option*.

Per esprimere il proprio parere sugli argomenti di cui sopra, nel 2009 il Comitato si è riunito in 5 occasioni.

Al Comitato è stato assegnato un autonomo budget di spesa annuo di Euro 50.000,00.

Con riferimento al Progetto di Governo Societario illustrato nel precedente paragrafo 1.2, lo Statuto di tutte le Banche Italiane del Gruppo prevede altresì che l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi di cui sopra, approvi le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari. All'Assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Le delibere assembleari in merito vengono assunte al termine di un processo che - a seconda delle attribuzioni vigenti in materia - coinvolge, oltre al Consiglio di Amministrazione, il Comitato Nomine e Remunerazione, il Comitato per il Controllo Interno, il Collegio Sindacale, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, nonché le Funzioni di Controllo Interno (queste ultime, con particolare riferimento alle attività di verifica prescritte dalle specifiche disposizioni della Banca d'Italia in data 28.10.2009).

Al fine di ottemperare alle sollecitazioni rivolte al sistema bancario dall'Autorità di Vigilanza, sono state poste in essere alcune iniziative, tra cui la predisposizione di linee guida volte a disciplinare il processo di determinazione delle politiche in argomento.

Per maggiori informazioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione, si rimanda all'apposita Relazione all'Assemblea, che viene messa a disposizione del pubblico nei tempi e modi stabiliti dalla normativa primaria e secondaria in materia (inclusa la pubblicazione sul sito internet www.bancodesio.it) e che forma oggetto di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia come dalla stessa richiesto.

7 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI - PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite anche ai sensi dell'art. 123-bis comma 2 lettera b del TUF

Come noto, le banche sono assoggettate ad una disciplina sul **sistema dei controlli interni** dettata dalla normativa di vigilanza sull'attività bancaria e sulla prestazione dei servizi di investimento, emanata da Banca d'Italia e Consob in attuazione del TUB e del TUF.

Tale sistema, meglio descritto nel precedente paragrafo 1.2, è caratterizzato da un'articolata struttura che coinvolge tutti i livelli aziendali, con specifiche incombenze riservate al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed al preposto ai controlli interni, individuato nel Responsabile dell'Area Revisione Interna (Sig. Massimo Barazzetta).

* * *

In tale contesto, il C.d.A. ha da tempo istituito un **Comitato per il Controllo Interno** che, ad oggi, deve essere composto da n. 3 a n. 5 consiglieri "non esecutivi" ed in maggioranza indipendenti, tra i quali viene scelto il Presidente del Comitato. Dalla Tabella 1 se ne ricava la composizione attuale; dei suoi tre membri nessuno è esecutivo e due sono indipendenti; il C.d.A. ha accertato la presenza di almeno un soggetto in possesso di specifica esperienza in materia contabile e finanziaria, individuato nell'attuale Presidente del Comitato (Prof. Francesco Cesarini).

Alle sedute del Comitato partecipa di norma il Presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, un sindaco dallo stesso designato, nonché il Responsabile dell'Area Revisione Interna; possono essere invitati a partecipare l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, nonché altri Dirigenti/dipendenti/consulenti secondo le specifiche materie da trattare.

Il Comitato per il Controllo Interno svolge funzioni consultive, propositive e precisamente di assistenza al C.d.A. nell'attività di supervisione sul regolare funzionamento del sistema dei controlli interni.

Il Comitato riferisce al C.d.A. sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, con apposita relazione redatta semestralmente; le determinazioni assunte relative a questioni di competenza del C.d.A. sono comunicate, anche verbalmente, alla prima seduta utile.

Nel corso del 2009 il Comitato si è riunito in 12 occasioni, alle quali hanno presenziato oltre i suoi membri, il Presidente del Collegio Sindacale ed il Responsabile dell'Area Revisione Interna; in funzione degli argomenti trattati, hanno partecipato, su invito, a singole sedute anche gli altri Sindaci, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Dirigente Preposto, altri Dirigenti e/o dipendenti nonché consulenti esterni. In particolare, oltre alle consuete relazioni semestrali al C.d.A. sulle attività svolte dal Comitato stesso, le principali tematiche affrontate sono state le seguenti:

- Piani e consuntivi periodici dell'attività delle Funzioni di Controllo Interno;

- Resoconto ICAAP
- Testo Unico del Dirigente Preposto;
- Principi contabili;
- Policy di pricing strumenti finanziari di proprietà
- Policy conflitti d'interessi servizi d'investimento (vedasi precedente paragrafo 5);

* * *

Come segnalato nel precedente paragrafo 1, nella seconda parte del 2009 è stata effettuata - anche alla luce delle nuove tipologie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - una ulteriore revisione del **Modello Organizzativo di Gruppo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001** (incluso il **Codice Etico**), che viene portato a conoscenza di tutti gli interessati e pubblicato sul sito internet www.bancodesio.it. In tale contesto, sono stati costituiti in forma collegiale Organismi di Vigilanza in seno alle singole società del Gruppo di diritto italiano, con l'inserimento di un amministratore non esecutivo indipendente e del responsabile dell'Ufficio Auditing Banca e Gruppo operante nell'Area Revisione Interna della Capogruppo. In precedenza, tale ruolo era stato assegnato in via accentrata al Comitato per il Controllo Interno del Banco Desio, che ha quindi conservato le responsabilità di controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per la sola Capogruppo.

Si rammenta che il Modello Organizzativo 231, recepito in modo specifico dalle singole società del Gruppo, mira a prevenire tutti i reati definiti dal citato Decreto, con particolare attenzione a quelli strettamente connessi alla specifica attività bancaria e finanziaria (abusivismo, agiotaggio, riciclaggio, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione dei mercati, ecc.). L'elenco dei reati in discorso è oggetto di aggiornamento in relazione all'evolversi della legislazione di riferimento.

Le attribuzioni ed il funzionamento del Comitato per il Controllo Interno in veste di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 sono disciplinati da apposito regolamento richiamato nel Modello Organizzativo 231 e attualmente collocato in uno specifico articolo del Regolamento Interno; è previsto che il Comitato per il Controllo Interno abbia autonomi poteri di iniziativa e controllo, si avvalga anche del supporto dell'Area Revisione Interna nell'attività di vigilanza e che relazioni semestralmente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta; al Comitato per il Controllo Interno è attualmente assegnato un autonomo budget di spesa di Euro 50.000,00 per esercizio.

Nel 2009 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito, come Organismo di Vigilanza, in n. 12 occasioni, nelle quali, oltre alle consuete relazioni semestrali al C.d.A. sulle attività svolte dal Comitato stesso, sono stati trattati principalmente i seguenti argomenti:

- interventi di adeguamento complessivo del Modello Organizzativo 231 nei termini sopra accennati;
- definizione modello organizzativo/di controllo del Dirigente Preposto;
- potenziamento attività e controlli in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007);
- revisione presidi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- attività di verifica presso società controllate.

* * *

In relazione ai sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti su **processo di informativa finanziaria, anche consolidata**, si è proceduto, nel 2009, all'emanazione del Testo Unico del **Dirigente Preposto**, che descrive i "poteri e mezzi" del Dirigente stesso (sig. Piercamillo Secchi) - nominato nel 2007 - in conformità alle disposizioni di legge (in particolare, art. 154-bis TUF); al riguardo, si segnalano una serie di poteri di informativa, di controllo e d'intervento assegnati al Dirigente Preposto, che si concretizzano principalmente:

- nella possibilità di ricevere dati/informazioni da specifiche funzioni aziendali; nella facoltà di effettuare controlli in autonomia e di avvalersi dell'Area Revisione Interna, nonché di richiedere interventi organizzativi in ambito amministrativo-contabile;
- nella possibilità di partecipare a riunioni consiliari con oggetto aspetti di natura amministrativo-contabile e di proporre atti di indirizzo e coordinamento verso le Società del Gruppo (come la nomina dei propri Referenti presso dette Società);
- nel riconoscimento allo stesso Dirigente Preposto di un'autonomia finanziaria attraverso la gestione di uno specifico budget di spesa annuale.

Lo Statuto attribuisce la nomina del Dirigente Preposto al C.d.A. previo parere favorevole del Collegio Sindacale e ne prescrive, in analogia alla normativa vigente per gli esponenti bancari, i requisiti di onorabilità e professionalità (in particolare, tale soggetto deve possedere una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operativa nell'ambito della società, del gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa).

Il Dirigente Preposto è attualmente collocato in staff all'Amministratore Delegato e si avvale del diretto supporto della Direzione Amministrativa, mantenendo un costante presidio sul processo di "financial reporting", al fine di garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, anche consolidate, con particolare riferimento ai c.d. "conti critici".

Con riferimento al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, il C.d.A. ha definito un apposito modello di controllo sui rischi afferenti l'informativa finanziaria ("Modello di controllo sull'informativa finanziaria") che costituisce parte integrante del sistema dei controlli interni a livello di Gruppo e le cui responsabilità sono assegnate, come indicato nel seguito, in via prevalente, al Dirigente Preposto.

Il Modello di controllo consente di assolvere agli adempimenti normativi relativi all'adozione di un sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Al riguardo, l'insieme delle attività volte a identificare e valutare i rischi e i controlli sull'informativa finanziaria si inseriscono nel più generale processo di gestione del Modello di controllo, il quale risulta articolato nelle seguenti fasi:

- progettazione;
- attuazione;
- valutazione;
- reporting.

In ragione del perimetro di riferimento del Modello, che trova applicazione a tutto il Gruppo, le attività di ogni fase trovano quindi riflesso sia per la Capogruppo Banco Desio che, in quanto compatibili, per le Società del Gruppo incluse nel perimetro di consolidamento.

Fasi del Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Operativamente, con riferimento all'identificazione dei rischi sull'informativa finanziaria, il Banco Desio ha definito, coerentemente con la propria mappa dei rischi, le seguenti tipologie di rischio relativi all'informativa finanziaria:

- "rischio di errore non intenzionale": si intende il rischio di errori significativi in bilancio determinati da atti commissivi o omissivi non intenzionali derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni;
- "rischio di frode": si intende il rischio di errori significativi in bilancio determinati da un atto intenzionale, dolosamente posto in essere, al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o illecito attraverso una falsa informativa finanziaria.

In aggiunta, sono stati stabiliti i criteri attraverso cui identificare le componenti societarie, le voci e le schede contabili, tra cui quelle significative, rispetto alle quali indirizzare le attività di progettazione, sviluppo e manutenzione dei processi amministrativo-contabili (compresi quelli di reportistica alla Capogruppo da parte delle Società controllate ai fini della predisposizione del bilancio consolidato) nonché la fase di valutazione dei rischi e dei controlli. Segnatamente, con riferimento a tale fase, la valutazione dei rischi e di efficacia dei controlli è condotta nel rispetto delle metodologie definite dal Dirigente Preposto condivise con l'Area Revisione Interna ed avvalendosi dell'eventuale supporto della Direzione Controllo di Gestione e Risk Management della Capogruppo. Ai fini dell'identificazione degli approcci da utilizzare per la valutazione dei rischi che insistono sull'informativa finanziaria, il Dirigente Preposto può avvalersi della funzione di gestione dei rischi operativi della Capogruppo (per le altre Società del Gruppo, i Referenti Interni del Dirigente Preposto si avvalgono della funzione di gestione dei rischi operativi della Società, qualora costituita). Ai fini, in particolare, della valutazione dei rischi e dei controlli collegati agli aspetti del sistema informativo, il Dirigente Preposto si avvale del supporto della Direzione Risorse (Ufficio Coordinamento Organizzazione e Formazione / Area Sistemi e Servizi Tecnici) nonché, se del caso, dell'Area Revisione Interna della Capogruppo (per le altre Società del Gruppo, i Referenti Interni del Dirigente Preposto si avvalgono del supporto della Direzione Operativa nonché, se del caso, della funzione di Controller).

Con riferimento alle modalità secondo le quali il vertice aziendale viene informato in merito al Modello di controllo sull'informativa finanziaria, il Dirigente Preposto riferisce agli Organi aziendali della Banca sull'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello medesimo. Al riguardo, il Dirigente Preposto:

- supporta il Comitato per il Controllo Interno e la Società di Revisione nella valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio individuale e consolidato;
- mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 le relazioni di attestazione ex comma 5 dell'art. 154-bis del T.U.F. nonché fornisce indicazioni qualora ravvisi particolari criticità sull'adeguatezza o funzionamento del modello di controllo sull'informativa finanziaria;
- predisporre una relazione annuale da presentare all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale (nell'ambito delle rispettive attribuzioni stabilite dal Regolamento Interno) e successivamente da trasmettere al Comitato per il Controllo Interno. Tale relazione contiene:
 - o una rappresentazione delle attività effettuate nonché delle eventuali principali criticità riscontrate nel funzionamento del modello di controllo sull'informativa finanziaria;
 - o una valutazione di significatività del rischio attraverso la proposta di Società del Gruppo considerate "rilevanti" e conti di bilancio classificati come "critici" da analizzare per l'anno successivo;
 - o una pianificazione delle attività da effettuare per l'anno successivo anche in considerazione dei punti precedenti.

Ruoli e funzioni

Le responsabilità afferenti le fasi di implementazione e funzionamento del “Modello di controllo sull’informativa finanziaria”, anche tenuto conto del contesto normativo di riferimento che assegna specifiche responsabilità al Dirigente Preposto, sono assegnate, oltre agli Organi Sociali, in via prevalente al Dirigente medesimo che si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti relativi alla redazione dei documenti contabili societari (prevalentemente Bilanci annuali e Relazioni finanziarie infrannuali), dell’ausilio delle competenti figure aziendali del Banco Desio e delle altre Società del Gruppo.

Operativamente, il Dirigente Preposto si avvale in particolare del supporto della Direzione Amministrativa e si coordina con le strutture aziendali del Banco Desio e delle Società del Gruppo al fine di ricevere informazioni in merito allo svolgimento delle attività che hanno impatto sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Banco Desio e della altre Società del Gruppo. Segnatamente, il Dirigente Preposto:

- si relaziona con la Direzione Risorse (Ufficio Coordinamento Organizzazione e Formazione) della Capogruppo al fine di verificare che i processi amministrativo-contabili risultino formalizzati in apposite procedure organizzative, richiedendo, alla medesima, apposita documentazione a supporto;
- ha la facoltà di richiedere alla Direzione Risorse (Area Sistemi e Servizi Tecnici) specifiche attestazioni circa:
 - o il corretto funzionamento delle infrastrutture e delle applicazioni aziendali funzionali all’acquisizione, all’elaborazione e alla rappresentazione delle informazioni amministrativo-contabili;
 - o l’esistenza di adeguate procedure idonee a garantire la salvaguardia del patrimonio informativo aziendale, anche con riferimento ai processi IT esternalizzati.
- acquisisce tempestivamente informazioni sulle attività in programmazione e sulle successive risultanze delle attività svolte da parte dell’Area Revisione Interna della Capogruppo e può avvalersi del supporto della medesima Area per proprie attività di controllo;
- ha la facoltà di richiedere alla Direzione Controllo di Gestione e Risk Management della Capogruppo, ulteriori attività di analisi e valutazione dei rischi sui processi amministrativo-contabili dallo stesso individuati periodicamente in occasione dell’attività di selezione dei “conti critici”;
- può richiedere all’Ufficio Compliance della Capogruppo supporto consultivo per la valutazione e gestione del rischio di non conformità alle norme nonché le eventuali azioni correttive da attuare;
- ai fini della trasmissione delle attestazioni / dichiarazioni al mercato (in particolare con riferimento alle relazioni finanziarie annuali, semestrali e trimestrali) richiede ai “Responsabili di Processo della Capogruppo” ed ottiene il rilascio di specifiche attestazioni interne, ovvero può demandare alle stesse strutture interne lo svolgimento di specifiche attività di verifica finalizzate al corretto svolgimento dei processi amministrativo-contabili. Come evidenza a supporto di tali attività di attestazione e controllo, il Dirigente Preposto può acquisire dalle strutture aziendali coinvolte apposita documentazione interna e/o reportistica.

Relativamente alle Società del Gruppo, il Dirigente Preposto si relaziona con propri Referenti individuati distintamente per Società (cd. Referenti interni del Dirigente Preposto) circa i flussi di reporting da acquisire al fine di potere assicurare la regolare redazione della relazione finanziaria consolidata (annuale e semestrale) nonché del Resoconto intermedio di gestione consolidato (primo e terzo trimestre). Operativamente riceve dai propri Referenti, unitamente ai soggetti delegati alla funzione di gestione (Amministratore Delegato e/o Direttore Generale), specifiche attestazioni contenenti almeno le seguenti informazioni:

- valutazione dell’adeguatezza e dell’effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili, con particolare riferimento ai controlli posti a mitigazione dei principali rischi;
- valutazione dell’adeguatezza dei controlli e, più in generale, dei presidi organizzativi sull’informativa finanziaria istituiti a livello societario;
- corrispondenza ai libri ed alle scritture contabili dei dati patrimoniali, economici e finanziari e delle informazioni aggiuntive fornite per l’elaborazione della relazione finanziaria annuale e semestrale;
- conformità dei documenti contabili ai principi contabili internazionali applicabili;
- eventuali criticità, rischi ed incertezze emerse dalle verifiche effettuate nonché il relativo piano di azione.

8 - INFORMAZIONE SOCIETARIA

La disciplina in materia di informazione societaria è formalizzata nella Procedura Informazione Societaria approvata a suo tempo dal C.d.A e periodicamente aggiornata, i cui criteri guida - sono coerenti con le linee applicative indicate nel par. 5 del Provvedimento della Banca d’Italia in tema di flussi informativi.

La Procedura Informazione Societaria si articola come segue:

- definizione delle procedure per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, per la trasmissione preventiva della documentazione sui punti all’ordine del giorno e correlati vincoli di riservatezza (ved. anche prec. par. 1);
- individuazione del ruolo centrale dell’Amministratore Delegato nel sistema dei flussi informativi, interni, infragruppo ed esterni, connessi all’attività del Consiglio di Amministrazione ed alle informazioni privilegiate in genere; tale previsione, che recepisce l’art. 4.C.1. del Codice di Autodisciplina (“gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie”), è stata coordinata con la linea applicativa 5.a) del Provvedimento della Banca

- d'Italia; laddove è previsto un ruolo istituzionale del Presidente nel governo dei principali flussi documentali connessi all'attività del Consiglio di Amministrazione ed alle informazioni privilegiate in genere;
- richiamo alla disciplina delle informazioni privilegiate, agli obblighi di riservatezza o di pubblicità (secondo il grado di avanzamento dell'informazione), con individuazione esemplificativa e non esaustiva degli eventi/circostanze che di norma rappresentano un'informazione privilegiata.
 - disciplina delle modalità e della tempistica per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, nel rispetto delle norme vigenti;
 - assegnazione all'*investor relator*, sotto la supervisione e la responsabilità dell'Amministratore Delegato, della gestione delle relazioni con gli investitori, la stampa, gli analisti ed i mercati, ed individuazione delle strutture aziendali che forniscono il proprio supporto diretto nelle suddette relazioni; attualmente, l'attività di *investor relator* è svolta dalla Funzione Pianificazione, Studi e Partecipazioni;
 - definizione delle disposizioni per le società controllate e dei rapporti col soggetto controllante, per la gestione delle informazioni privilegiate;
 - disciplina del registro dei soggetti che, nell'ambito del gruppo, hanno accesso alle informazioni privilegiate che siano ancora riservate.

L'iter per la diffusione delle informazioni privilegiate prevede che il testo dei comunicati sia approvato dal Consiglio di Amministrazione, sottoscritto dal Presidente e tempestivamente trasmesso a cura dell'Ufficio Segreteria Generale e Societaria. Al fine di assicurarne la tempestiva diffusione, è previsto che il C.d.A. si adoperi affinché i comunicati stampa "*price sensitive*" siano diramati non appena assunta la relativa delibera, sospendendo la seduta se necessario.

Non appena diffusi, i comunicati vengono pubblicati sul sito internet www.bancodesio.it nello spazio "*Investor Relations*" e trasmessi a tutte le Direzioni, Aree e Filiali, ai referenti delle Società controllate, al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio ed ai soggetti nella lista dei contatti dell'*investor relator*.

La Procedura disciplina altresì gli obblighi informativi in materia di "*Internal Dealing*", secondo le vigenti disposizioni del TUF e della Consob, per le operazioni compiute sulle azioni ordinarie e di risparmio emesse dal Banco Desio dai Soggetti Rilevanti (Azionisti o Esponenti), riservando al C.d.A. la facoltà di prevedere eventuali divieti o limitazioni temporali al compimento delle operazioni sui titoli quotati emessi dal Banco Desio. Il soggetto preposto al ricevimento, al trattamento e alla diffusione delle comunicazioni pervenute è individuato nell'Ufficio Segreteria Generale e Societaria.

Nel 2009 sono state segnalate dagli Azionisti e dagli Esponenti e pubblicate dalla Società operazioni per un controvalore totale di circa Euro 1,8 Milioni, riferito alle azioni ordinarie e di risparmio del Banco Desio.

La Procedura Informazione Societaria disciplina, infine, le modalità per il reperimento e il trattamento delle informazioni relative agli Esponenti (compensi percepiti, eventuali *stock option* assegnate, partecipazioni detenute in società del gruppo ed altre cariche rilevanti ricoperte) e l'approvazione del calendario annuale degli eventi societari, ai fini degli adempimenti informativi previsti dalle vigenti disposizioni Consob/Borsa Italiana.

Il Banco Desio pubblica sul proprio sito internet l'informativa e la documentazione societaria resa pubblica per legge: es. rendiconti periodici, statuto, regolamento assembleare, comunicati stampa, documenti relativi alle singole assemblee (avvisi di convocazione, relazioni del C.d.A. e verbali), documenti relativi alle emissioni di prestiti obbligazionari (prospetti informativi di base e/o semplificati, condizioni definitive delle singole emissioni, avvisi sui risultati, ecc.). Le Banche Controllate Italiane sono peraltro dotate di siti internet dedicati, ancorché collegati a quello del Banco Desio e coerenti con lo stesso per quanto attiene alla documentazione societaria di base (in particolare: bilanci, statuti, prospetti informativi ed altri documenti relativi alle emissioni di prestiti obbligazionari).

Con riferimento al Progetto di Governo Societario illustrato nel precedente paragrafo 1.2, il Regolamento Interno e, più dettagliatamente, il Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni individuano, con riferimento a tutte le Banche Italiane del Gruppo, i soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi aziendali, prevedendo in particolare - secondo le indicazioni del par. 5.b-c) del Provvedimento della Banca d'Italia - le modalità con cui i Responsabili delle Funzioni di Controllo riferiranno direttamente agli organi di controllo in senso lato (Collegio Sindacale e Comitato per il Controllo Interno) e al Consiglio di Amministrazione; in tale contesto, si determina il contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, ecc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dal C.d.A., tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi.

9 - COLLEGIO SINDACALE

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite anche ai sensi dell'art. 123-bis comma 2 lettera d del TUF

Anche il Collegio Sindacale del Banco Desio in carica è stato nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2008 e scadrà alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; la sua composizione risulta dalla allegata [Tabella 2](#).

Oltre ai requisiti di onorabilità ed indipendenza ed alle cause di ineleggibilità previste dalla normativa speciale e dal Codice di Autodisciplina per le banche quotate, i sindaci devono possedere, pena decadenza, i seguenti requisiti di professionalità: almeno un sindaco effettivo ed un supplente (ed in ogni caso il Presidente) devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili; chi non abbia tale requisito deve avere maturato una specifica esperienza nelle attività e nei settori indicati nello statuto. La verifica dei requisiti è svolta con la procedura di "vigilanza" descritta per il C.d.A. e, in attuazione dell'art. 10.C.2. del Codice di Autodisciplina, il Collegio stesso effettua un'apposita verifica sul rispetto dei predetti requisiti.

Tutti i sindaci sono stati scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e sono risultati indipendenti sia in base al TUF sia in base al Codice di Autodisciplina (ad eccezione del criterio dei “nove anni” di permanenza nel Collegio Sindacale che, per la motivazione già ricordata per gli amministratori in conformità della delibera di adozione del Codice assunta in data 22 febbraio 2007, non viene tuttavia ritenuto di per sè indicativo della mancanza del requisito di indipendenza).

Nel 2009 i sindaci del Banco Desio hanno tenuto complessivamente 37 tra riunioni collegiali ed accertamenti ispettivi presso la sede o le filiali. Le attività dei sindaci con riferimento alla partecipazione alle riunioni degli Organi sociali sono parimenti riepilogate nella citata Tabella 2; le altre cariche ricoperte dai sindaci in società controllate, collegate, partecipate o in società quotate e/o vigilate sono riportate nella citata Tabella 3

Anche per la nomina del Collegio Sindacale la procedura statutaria è stata adeguata alla “legge sul risparmio” e connesse norme Consob, ed ora, in sintesi, prevede:

- legittimazione al deposito di liste di candidati ad azionisti titolari di almeno il 2,5% delle azioni ordinarie esistenti e deposito preventivo delle liste presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea, corredate di analitica informativa e documentazione attestante la legittimazione dei soci ed il possesso dei requisiti dei candidati;
- proroga sino al decimo giorno antecedente l’Assemblea e riduzione alla metà del quorum suddetto, ove nei 15 giorni sia stata regolarmente depositata una sola lista;
- elezione dalla lista di maggioranza di due sindaci effettivi e due supplenti;
- elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché non collegata alla lista di maggioranza;
- meccanismo di sostituzione del sindaco cessato che prevede il subentro del sindaco supplente della medesima lista e, in occasione dell’assemblea chiamata a deliberare sul reintegro dei sindaci di minoranza, la nomina a maggioranza relativa su liste di candidati che possono essere presentate da soci diversi e non collegati ai soci di maggioranza.

Per il dettaglio si rinvia agli artt. 26 e 27 dello statuto sociale. Gli elenchi delle altre cariche ricoperte dai sindaci, ai sensi degli artt. 2400 c.c. e dell’art. 148-bis TUF, nonché della normativa Consob sui limiti al cumulo degli incarichi (art. 144-terdecies Regolamento Emittenti), sono pubblicati nei modi e termini prescritti, unitamente alle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei sindaci.

Con riferimento al Progetto di Governo Societario illustrato nel precedente paragrafo 1.2, si è ritenuto - come già accennato - di estendere al Regolamento Interno delle Banche Controllate Italiane un limite generale al cumulo degli incarichi dei Sindaci, analogo a quello già adottato per legge presso la Capogruppo, stabilendo che i Sindaci non possono assumere tale carica quando ricoprano la carica di componente dell’organo di controllo in cinque società quotate. Si è ritenuto inoltre di stabilire, nel Regolamento Interno di tutte le Banche Italiane del Gruppo, che i Sindaci non possano assumere cariche in organi diversi dal Collegio Sindacale presso altre società del Gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco Desio detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione strategica¹⁵

10 - RAPPORTI CON GLI AZIONISTI – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite anche ai sensi dell’art. 123-bis comma 2 lettera c del TUF

Come indicato nel precedente paragrafo 8, il Banco Desio pubblica sul proprio sito internet la documentazione di interesse per i propri azionisti, con particolare riferimento a quella inerente l’esercizio dei loro diritti (intervento e voto, dividendo, ecc.), a cura dell’Area Affari Legali e Societari, che è posta in staff all’Amministratore Delegato.

Le nuove norme in materia introdotte nell’ordinamento italiano per l’attuazione della direttiva europea c.d. “shareholders’ rights” saranno applicate, previa opportune modifiche statutarie da sottoporre ad approvazione assembleare nella seconda parte dell’anno, alle Assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010

Per statuto, l’avviso di convocazione delle Assemblee del Banco Desio è pubblicato, nei termini di legge (cioè almeno 30 giorni prima), nella Gazzetta Ufficiale, e successivamente su stampa a diffusione nazionale, in base alle disposizioni Consob. Lo statuto delle Banche Controllate Italiane prevede procedure più semplici, anche in relazione al sopradescritto assetto proprietario di tali controllate (in particolare, è consentita - in alternativa alla pubblicazione in G.U. - la trasmissione dell’avviso di convocazione agli aventi diritto d’intervento iscritti a libro soci, con mezzi idonei a garantirne la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea; in mancanza delle formalità di convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria ai sensi dell’art. 2366 c.c.).

Per l’intervento nelle Assemblee del Banco Desio è necessaria la prescritta comunicazione di vincolo attestante la legittimazione dell’azionista, da richiedere agli intermediari autorizzati, e che deve pervenire almeno due giorni non festivi prima dell’adunanza. Per la rappresentanza in assemblea non sono previste deroghe statutarie alla legge. Lo statuto delle Banche Controllate Italiane prevede la legittimazione all’intervento in Assemblea previo deposito delle azioni almeno due giorni prima di quello fissato per l’adunanza. I soci di tali controllate possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

¹⁵ Come precisato dal par. 2.2.e) del Provvedimento della Banca d’Italia, per “strategica” si intende a tal fine la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti del Banco Desio in data 27 aprile 2001 approvò l'adozione di un Regolamento Assembleare ed il conseguente recepimento di apposita clausola statutaria che ne stabilisce le modalità di approvazione e modifica, ancorché come documento non facente parte integrante dello Statuto. A seguito della riforma del diritto societario del 2004, la competenza per l'approvazione e le modifiche al Regolamento Assembleare è stata trasferita all'Assemblea Ordinaria.

Il Regolamento Assembleare, che disciplina il funzionamento delle adunanze, incluse per quanto applicabile quelle dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, è volto a garantire l'ordinata partecipazione degli aventi diritto di intervento, in linea con le indicazioni emerse dai lavori svolti a suo tempo presso le competenti Associazioni di categoria.

Il criterio base che ha ispirato la redazione del Regolamento è stato quello di garantire una certa discrezionalità nei poteri della Presidenza, pur nel rispetto delle norme di legge e di statuto, finalizzata a consentire un'opportuna elasticità nella gestione dei lavori assembleari e a garantire l'esercizio dei diritti degli azionisti, in particolare il diritto di intervenire nella discussione anche con facoltà di replica.

Le disposizioni strettamente attinenti l'assunzione della Presidenza dell'Assemblea, il diritto di intervento, in proprio o per delega, il diritto di voto e le deliberazioni assembleari, restano disciplinate dallo statuto, che peraltro non prevede deroghe alle norme di legge.

Tutte le Assemblee del Banco Desio si tengono normalmente in prima convocazione e sono verbalizzate da Notaio, incluse le assemblee ordinarie.

Nel 2009 si sono tenute due riunioni assembleari del Banco Desio:

- Assemblea ordinaria del 28 aprile, che ha approvato il bilancio ed il riparto dell'utile dell'esercizio 2008;
- Assemblea straordinaria e ordinaria del 25 giugno, che ha approvato le modifiche statutarie e le politiche di remunerazione/incentivazione in conformità del citato Provvedimento della Banca d'Italia.

11 - AZIONI DI RISPARMIO – ASSEMBLEA SPECIALE - RAPPRESENTANTE COMUNE

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite anche ai sensi dell'art. 123-bis comma 2 lettera d del TUF

Le caratteristiche delle azioni di risparmio del Banco Desio sono riportate nel prec. par. 2 (Informazioni sugli assetti proprietari e sul gruppo) al quale si rimanda.

Sotto l'aspetto organizzativo della categoria, lo statuto ha disciplinato le procedure per l'informativa al Rappresentante Comune sulle operazioni potenzialmente "price sensitive" per le azioni di risparmio, ha stabilito che il compenso al Rappresentante comune può essere assunto a carico della società con delibera dell'Assemblea Ordinaria e ha attribuito al Rappresentante comune la gestione del fondo spese per la tutela degli interessi della categoria, con obbligo di rendiconto all'Assemblea Speciale. In materia di Assemblea Speciale, nonché di requisiti di nomina e di attività del Rappresentante comune, lo statuto rinvia alla legge.

L'Assemblea Speciale del 28 aprile 2008, ha deliberato:

- previo resoconto sull'attività svolta, la conferma alla carica di Rappresentante comune del dr. Franco Fumagalli Romario per tre esercizi, con attribuzione di un compenso annuo di euro 10.000, comprensivo del rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali;
- la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi per un ammontare pari al compenso spettante al Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito prevista per legge, non avviene in caso di delibera dell'Assemblea Ordinaria di assunzione, a carico del Banco Desio, del medesimo compenso spettante al Rappresentante Comune (delibera poi assunta dall'Assemblea Ordinaria tenutasi in pari data);
- di stabilire che il Rappresentante Comune debba dare resoconto dell'utilizzo del fondo e, comunque, delle eventuali spese sostenute, nonché in generale dell'attività svolta, in occasione della prima Assemblea speciale convocata per deliberare sulla nomina della carica.

Come previsto nello statuto, il Banco Desio, di norma tramite l'Ufficio Segreteria Generale e Societaria, informa tempestivamente il Rappresentante comune sulle operazioni societarie price sensitive, di norma mediante l'invio dei comunicati stampa e di ogni altra documentazione resa pubblica per legge.

Sinora non sono state assunte da Organi del Banco Desio delibere recanti pregiudizio dei diritti della categoria, tali da richiedere anche l'approvazione dell'Assemblea Speciale.

12 - SOCIETA' DI REVISIONE

La società incaricata della revisione contabile ai sensi di legge è la PricewaterhouseCoopers (Italia) S.p.A. con sede in Milano. L'incarico è stato conferito dall'Assemblea del Banco Desio del 30 aprile 2003 e successivamente prorogato in base alle norme introdotte dalla citata "Legge sul Risparmio", sicché la durata complessiva è a tutto l'esercizio 2011. Il compenso pattuito complessivo netto è di Euro 114.000 annui.

Il responsabile dell'incarico di revisione è attualmente la Dott.ssa Lia Lucilla Turri.

La stessa società "PWC" è incaricata della revisione contabile, sempre ai sensi di legge, di tutte le società controllate italiane, nonché della controllante Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. con durata, ove possibile, allineata a quella dell'incarico del Banco Desio.

13 - CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Tra la data di chiusura dell'ultimo esercizio (31 dicembre 2009) e la sottoindicata data di approvazione della presente Relazione, non si sono concretizzate significative variazioni rispetto a quanto illustrato nei precedenti paragrafi. Non sono parimenti previste variazioni della specie per i prossimi mesi.

Desio, 25 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Agostino Gavazzi)

TABELLA 1 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2008 e in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010)					Comitato Esecutivo (nominato annualmente dopo l'assemblea di bilancio)		Comitato Remunerazione (nominato dopo CdA)		Comitato Controlli Interni (nominato dopo CdA)		Assemblee Ord./Risp.
Carica	Nome e Cognome	Indipendente	Esecutivo	N. presenze su tot. riunioni 2009 (15)	Membro del Comitato	N. presenze su tot. riunioni 2009 (5)	Membro del Comitato	N. presenze su tot. riunioni 2009 (5)	Membro del Comitato	N. presenze su tot. riunioni 2009 (12)	N. presenze su tot. riunioni 2009 (2)
Presidente	Agostino Gavazzi	No	No	15	SI per statuto	5	SI	5	No	1 su invito	2
Vice Presidente	Stefano Lado	No	No	15	SI per statuto	5	No	2 su invito	SI	12	2
Vice Presidente	Guido Pozzoli	No	No	15	SI per statuto	5	No	1 su invito	No		2
Amministratore Delegato	Nereo Dacci	No	SI	15	SI per statuto	5	No	3 su invito	No	2 su invito	2
Amministratore	Francesco Cesarini	SI	No	13	No		SI	4	SI	11	1
Amministratore	Pier Antonio Cutelle'	SI	No	14	No			=	No		2
Amministratore	Egidio Gavazzi	No	No	11	No			=	No		2
Amministratore	Luigi Gavazzi	No	No	15	segretario	4	No	=	No		2
Amministratore	Paolo Gavazzi	No	No	12	No		segretario	4	segretario	9	2
Amministratore	Luigi Guatri	SI	No	11	No		SI	4	SI	9	2
Amministratore	Gerolamo Pellicano'	SI	No	15	No		No	=	No		2
Direttore Generale	Alberto Mocchi			15 per statuto		4 per statuto		=		1 su invito	2 per reg. ass.
Vice Direttore Generale Vicario	Claudio Broggi			13 su invito		4 su invito		=		1 su invito	2 per reg. ass.

TABELLA 2 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
(Nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2008 e in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010)

Carica	Nome e Cognome	N. presenze alle attività del Collegio Sindacale (tot. 37)*	N. presenze alle Assemblee (tot. 2)	N. presenze alle riunioni del CdA (tot. 15)	N. presenze alle riunioni del CE (tot. 5)	N. presenze alle riunioni del CCI (tot. 12)	N. presenze alle riunioni del CR (tot. 5)
Presidente	Eugenio Mascheroni	34	2	15	5	9	4
Sindaco Effettivo	Rodolfo Anghileri	30	2	15	5	4	=
Sindaco Effettivo	Marco Piazza	18	2	10	3	3	=
Sindaco Supplente	Giovanni Cucchiani	=	=	=	=	=	=
Sindaco Supplente	Clemente Domenici	=	=	=	=	=	=
Sindaco Supplente	Carlo Mascheroni	=	=	=	=	=	=
Note: * Includi gli accertamenti ispettivi (individuali o collettivi) presso la Sede o le Filiali del Banco. CdA: Consiglio di Amministrazione CE: Comitato Esecutivo CCI: Comitato Controlli Interni CR: Comitato Remunerazione							

TABELLA 3 - PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAGLI ESPONENTI DI BANCO DESIO

Nome e Cognome	Cariche ricoperte nella Capogruppo Banco Desio Brianza	Cariche ricoperte nella controllante Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. Sapa	Cariche ricoperte in società controllate - collegate - partecipate - altre società quotate - altre società vigilate (Banche, SIM, SGR, "107", ecc.) italiane					
			Controllate		Collegate/Partecipate		Altre	
			Società	Cariche	Società	Cariche	Società	Cariche
Agostino Gavazzi	Presidente CDA Presidente CE Presidente CR	Amministratore (Accomandatario)	CPC - Lugano	Presidente CDA				
Guido Pozzoli	Vice Presidente CDA Membro CE	Segretario Permanente	Banco Desio Lazio Banco Desio Toscana	Consigliere Presidente CDA				
Stefano Lado	Vice Presidente CDA Membro CE Membro CCI	Vice Presidente (Accomandatario)	Banco Desio Lazio Banco Desio Toscana Banco Desio Veneto Chiara Assicurazioni Brianfid Lux FIDES	Presidente CDA Consigliere Presidente CDA Presidente CDA Presidente CDA Consigliere	Istifid	Consigliere		
Nereo Dacci	Amministratore Delegato Membro CE		Banco Desio Lazio Banco Desio Toscana Banco Desio Veneto Chiara Assicurazioni Brianfid Lux CPC - Lugano	Vice Presidente CDA Vice Presidente CDA Vice Presidente CDA Vice Presidente CDA Vice Presidente CDA Vice Presidente Vicario CDA				
Francesco Cesarini	Consigliere Presidente CCI Membro CR						E-Mid Sim S.p.A First Capital SpA Polaris Italia Sgr SpA	Presidente CDA Presidente CDA Presidente CDA
Pier Antonio Cutellè	Consigliere							
Egidio Gavazzi	Consigliere							
Luigi Gavazzi	Consigliere e Segretario CDA Segretario CE	Presidente (Accomandatario)						
Paolo Gavazzi	Consigliere Segretario CCI Segretario CR							
Luigi Guatri	Consigliere Membro CCI Membro CR						Centrobanca SpA Italmobiliare SpA	Presidente CS Sindaco Effettivo
Gerolamo Pellicano'	Consigliere							
Alberto Mocchi	Direttore Generale		Banco Desio Lazio Banco Desio Veneto Chiara Assicurazioni FIDES	Consigliere Consigliere Consigliere Vice Presidente CDA	Cedacri	Vice Presidente Vic. e membro CE		
Claudio Broggi	Vice Direttore Generale Vic. Direttore Operativo		Brianfid Lux	Consigliere				
Marco Sala	Vice Direttore Generale Direttore Commerciale		Banco Desio Toscana	Consigliere	Chiara Vita SpA	Consigliere		
Eugenio Mascheroni	Presidente CS		Banco Desio Lazio Banco Desio Toscana Banco Desio Veneto FIDES	Presidente CS Presidente CS Presidente CS Presidente CS				
Rodolfo Anghileri	Sindaco Effettivo	Sindaco Effettivo	FIDES Banco Desio Toscana	Sindaco Effettivo Sindaco Supplente				
Marco Piazza	Sindaco Effettivo		Banco Desio Veneto	Sindaco Effettivo				
Giovanni Cucchiani	Sindaco Supplente	Presidente CS	Banco Desio Veneto	Sindaco Supplente			Iveco Finanziaria SpA Barclays Financial Service Italia SpA	Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo
Clemente Domenici Carlo Mascheroni	Sindaco Supplente Sindaco Supplente	Sindaco Supplente	Banco Desio Toscana	Sindaco Supplente			Class Editori SpA CIA SpA	Presidente CS Sindaco Effettivo

Note: CDA: Consiglio di Amministrazione

CE: Comitato Esecutivo

CR: Comitato Remunerazione

CCI: Comitato Controlli Interni

CS: Collegio Sindacale

TABELLA 4 - SINTESI SULL'ADESIONE ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

Lo schema riepiloga lo stato di adesione alle disposizioni del Codice, in coerenza con il Format di Relazione indicato da Borsa Italiana e adattato dal Banco Desio

Le informazioni sono fornite anche ai sensi dell'art. 123-bis del TUF

Argomento	SI/NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice (o rinvio alla Relazione nonché altre annotazioni)
CONFORMITA' / COMPLIANCE		
Indicare se è stato adottato il Codice di Autodisciplina	SI	Alcuni principi e criteri sono stati recepiti in modo non integrale. In particolare:
		1) quanto ai requisiti d'indipendenza , NON si ritiene di applicare quello consistente in un'anzianità di carica non superiore a 9 anni, in quanto tale parametro non è ritenuto significativo specie in una realtà come quella del Banco, laddove - viceversa - la durata anche lunga dell'esperienza maturata da un amministratore/sindaco che abbia sempre operato in posizione d'indipendenza, può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale caratteristica (laddove non intervengano altri fattori di segno contrario) e ciò a tutto vantaggio della società in termini di contributo dell'amministratore/sindaco al corretto svolgimento dei processi decisionali.
		2) quanto al ruolo del comitato per il controllo interno , NON si ritiene di applicare la previsione che il comitato stesso sia coinvolto nell'approvazione delle singole operazioni con parti correlate, trattandosi di atti di gestione e non di organizzazione/controllo; peraltro, il Comitato medesimo è chiamato ad esprimere parere preventivo sulle procedure interne che disciplinano le modalità di approvazione ed esecuzione di tali operazioni (c.d. "Procedura Interna art. 136/parti correlate")
Indicare se il Banco o sue controllate aventi rilevanza strategica sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di governance del Banco	NO	Vedasi anche paragrafo 2 della Relazione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Indicare se il CdA ha definito criteri generali sul numero massimo di incarichi in altre società compatibile con la carica di amministratore del Banco	SI	Vedasi anche paragrafo 3 della Relazione
Indicare se al CdA sono riservati l'esame e l'approvazione:		
. dei piani strategici del Banco Desio e del Gruppo	SI	
. del sistema di governo societario del Banco Desio	SI	Resta salvo quanto di esclusiva competenza dell'Assemblea: ad es. modifiche statutarie
. della struttura del gruppo	SI	
Indicare se il CdA ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, del Banco e delle società controllate, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse	SI	Tale valutazione è stata effettuata anche nell'ambito del Progetto di Governo Societario
Indicare se il CdA ha determinato, esaminate le proposte del Comitato Nomine e Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Presidente e del Vice Presidente, nonché la suddivisione del compenso globale stabilito dall'Assemblea	SI	Vedasi anche paragrafo 6 della Relazione
Indicare se il CdA ha valutato il generale andamento della gestione, tenendo conto dell'informativa periodica degli Organi/Soggetti delegati, nonché confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati	SI	Vedasi anche paragrafo 4 della Relazione

Indicare se al CdA sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni del Banco Desio e delle controllate, che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale, o finanziario	SI	Vedasi anche paragrafo 3 della Relazione
Indicare se al CdA sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate e/o in cui uno o più amministratori siano portatori di interesse per conto proprio o di terzi	SI	Alcune tipologie di operazioni con parti correlate (diverse da quelle disciplinate dall'art. 136 TUB) possono essere delegate nei limiti previsti dall'apposita Procedura
Indicare se il CdA ha stabilito criteri generali per individuare le operazioni (anche con parti correlate) che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale	SI	Si tratta principalmente delle operazioni straordinarie (aumenti di capitale, conferimenti/cessioni di rami d'azienda, fusioni/scissioni) nonché di operazioni su partecipazioni, immobili e dipendenze
Indicare se il CdA ha effettuato una valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del CdA stesso e dei suoi Comitati	SI	Tale valutazione viene effettuata annualmente in occasione dell'approvazione della Relazione
Indicare se l'Assemblea ha autorizzato deroghe al divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c.	SI	Si tratta di un Amministratore di nuova nomina nell'Assemblea del 28.04.2008)
ORGANI DELEGATI		Vedasi anche paragrafo 4 della Relazione
Indicare se uno o più consiglieri hanno ricevuto deleghe gestionali	SI	Si tratta esclusivamente dell'Amministratore Delegato
Indicare se il Presidente del CdA:		
. ha ricevuto deleghe operative	NO	
. riveste un ruolo specifico nell'elaborazione delle strategie aziendali	NO	
. è il principale responsabile della gestione	NO	
. è l'azionista di controllo del Banco Desio	NO	Il Presidente è esponente della società che controlla il Banco Desio
Indicare se è stato costituito un Comitato Esecutivo al quale il CdA ha delegato poteri	SI	
Indicare se gli Organi/Soggetti delegati hanno riferito al CdA circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite	SI	Di norma con cadenza mensile, nell'ambito di un sistema di reporting gestionale, amministrativo contabile e legale (fatte salve informative specifiche su operazioni di particolare rilievo)
ALTRI AMMINISTRATORI ESECUTIVI		Vedasi anche paragrafo 4 della Relazione
Indicare se in CdA vi sono amministratori da considerarsi esecutivi perché:		
. ricoprono la carica di Amministratore Delegato o di Presidente Esecutivo in società controllate dall'Emittente aventi rilevanza strategica	NO	
. ricoprono incarichi direttivi nel Banco Desio o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella controllante e l'incarico riguarda il Banco Desio	NO	
. sono membri del Comitato Esecutivo e per frequenza delle riunioni e oggetto delle materie trattate, sono sistematicamente coinvolti nella gestione corrente del Banco Desio	NO	
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI		Vedasi anche paragrafo 3 della Relazione
Indicare se il CdA:		
. ha valutato nella prima occasione utile dopo la loro nomina i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori non esecutivi	SI	
. ha valutato nell'esercizio la permanenza dei requisiti di indipendenza	NO	Tale valutazione viene effettuata annualmente in occasione dell'approvazione della Relazione
. nelle valutazioni ha applicato tutti i criteri di indipendenza previsti dal Codice	NO	Il criterio dei "9 anni" non viene applicato per i motivi sopra indicati sub 1)
Indicare se il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal CdA per valutare i requisiti di indipendenza	SI	La delibera del CdA è seguita da un verbale di verifica del Collegio Sindacale
Indicare se gli amministratori indipendenti si sono riuniti nel corso dell'esercizio in assenza degli altri Amministratori	SI	Si è tenuta una riunione dedicata all'esame della Relazione (come previsto nel sistema vigente)
INFORMAZIONI SOCIETARIA		Vedasi anche paragrafo 8 della Relazione
Indicare se il CdA ha approvato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni societari, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate	SI	La Procedura Interna Informazione Societaria è stata aggiornata anche in conformità delle disposizioni di vigilanza in materia di flussi informativi
Indicare se sono state intraprese iniziative per accrescere la conoscenza da parte degli amministratori circa la realtà e le dinamiche aziendali	SI	Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al rigo precedente, è stato rivisitato il governo dei flussi informativi concernenti in particolare il C.d.A.; con riferimento alle attività di controllo interno, tali flussi sono stati altresì riordinati nell'ambito del nuovo Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni

COMITATI INTERNI AL CDA		Vedasi anche paragrafi 6 e 4 della Relazione
Indicare se è stato costituito un Comitato che svolge le funzioni di due o più comitati previsti dal Codice	SI	E' stato costituito un Comitato Nomine e Remunerazione.
Indicare se sono stati costituiti Comitati diversi da quelli previsti dal Codice	SI	Comitato Fidi, Comitato Finanza, Comitato Rischi (si tratta di comitati tecnico-operativi esterni al C.d.A.)
COMITATO NOMINE		Vedasi anche paragrafo 6 della Relazione
Indicare se il CdA ha valutato se istituire al proprio interno un Comitato Nomine	SI	E' stato costituito un Comitato Nomine e Remunerazione.
Indicare se il Comitato è composto da almeno 3 amministratori in maggioranza indipendenti	SI	
Indicare se al Comitato Nomine e Remunerazione sono attribuite le seguenti funzioni:		
. proporre al CdA i candidati nel caso di cooptazione di un amministratore indipendente	SI	
. indicare i candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea del Banco Desio	NO	Tale adempimento è assorbito dalle disposizioni statutarie sul voto di lista
. formulare pareri al CdA del Banco Desio in merito alla dimensione e composizione dello stesso	NO	idem
. formulare proposte sulle candidature alle cariche designate dal Banco Desio nelle società Controllate/Collegate/Partecipate	SI	
COMITATO REMUNERAZIONE		Vedasi anche paragrafo 6 della Relazione
Indicare se il CdA ha istituito al proprio interno un Comitato Remunerazione	SI	E' stato costituito un Comitato Nomine e Remunerazione.
Indicare se il Comitato è composto da almeno 3 amministratori in maggioranza indipendenti	SI	
Indicare se gli amministratori si devono astenere dal partecipare alle riunioni in cui vengono formulate le proposte relative alla propria remunerazione	SI	
Indicare se al Comitato Remunerazione sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni:		
. presenta al CdA proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente e Vice Presidente)	SI	
. valuta e/o determina i criteri per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategica anche a livello di gruppo	SI	
. formula al CdA proposte per il riparto del compenso globale stabilito dall'Assemblea	SI	
Indicare se le riunioni del Comitato sono state verbalizzate	SI	
Indicare se nello svolgimento dei propri compiti il Comitato ha la possibilità di accedere ad informazioni e funzioni aziendali, nonché avvalersi di consulenti esterni	SI	
Indicare se al Comitato è stato assegnato un budget di spesa per la propria attività	SI	Euro 50.000 annui
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI		Vedasi anche paragrafo 6 della Relazione
Indicare se una parte significativa della remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è legata a specifici risultati/obiettivi	SI	
Indicare se a favore dei soggetti sopra indicati sono previsti piani di incentivazione a base azionaria	SI	Piani aventi ad oggetto azioni di società controllate (descritti nella nota integrativa al bilancio consolidato)
Indicare se la remunerazione degli amministratori non esecutivi è legata in misura significativa ai risultati economici del Banco Desio	NO	
Indicare se a favore degli amministratori non esecutivi sono previsti piani di incentivazione a base azionaria	NO	
Indicare se sono stati stipulati accordi tra il Banco e gli amministratori, che prevedono indennità in caso di dimissioni, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di OPA	NO	
COMITATO CONTROLLI INTERNI		Vedasi anche paragrafo 7 della Relazione
Indicare se il CdA ha istituito al proprio interno un Comitato Controlli Interni	SI	

Indicare se il Comitato è composto da almeno 3 Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti	SI	
Indicare se almeno un componente il Comitato possiede un'esperienza specifica in materia contabile e finanziaria, valutata adeguata dal CdA	SI	
Indicare se al Comitato sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni:		
. assistere il CdA (nonché l'Alta Direzione) nelle funzioni ad esso affidate dalla normativa di vigilanza in materia di controlli interni	SI	
. valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, l'adeguatezza dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato	SI	
. esprimere, anche su richiesta dell'Amministratore Delegato, pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali, nonché la progettazione e valutazione del sistema dei controlli interni	SI	
. esaminare il piano delle attività dell'Area Revisione Interna ed i report periodici dalla stessa predisposti	SI	
. valutare le proposte della società di revisione per l'incarico di revisione contabile, il piano di lavoro ed i rapporti dalla stessa predisposti, nonché in generale vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile	SI	
. riferire al CdA, con periodicità semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza dei controlli interni	SI	
Indicare se alle riunioni del Comitato ha partecipato il Presidente del Collegio Sindacale o un sindaco effettivo	SI	
Indicare se le riunioni del Comitato sono state verbalizzate	SI	
Indicare se nello svolgimento dei propri compiti il Comitato ha avuto la possibilità di accedere ad informazioni e funzioni aziendali, nonché avvalersi di consulenti esterni	SI	
Indicare se al Comitato è stato assegnato un budget di spesa per la propria attività	SI	Euro 50.000 annui
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI		Vedasi anche paragrafo 7 della Relazione
Indicare se il CdA ha definito le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, in modo che i principali rischi afferenti il Banco Desio e il Gruppo siano identificati, misurati, gestiti e monitorati, ai fini della sana e prudente gestione	SI	Principalmente secondo le prescrizioni della normativa di vigilanza Banca d'Italia (Circ. 229/99, Circ. 263/06 "Basilea 2", Prov. 10.2.2007 "Compliance", Prov. 4.3.2008 "Governo Societario", ecc. ecc.)
Indicare se il CdA ha valutato l'adeguatezza, l'efficacia ed il funzionamento del sistema dei controlli interni	SI	Tale valutazione viene di norma effettuata in occasione dell'approvazione della reportistica periodica del C.C.I. e delle funzioni di revisione interna, compliance e risk management
Indicare se il CdA ha individuato l'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema dei controlli interni	SI	Si tratta dell'Amministratore Delegato
Indicare se l'Amministratore Delegato:		
. ha curato l'identificazione dei principali rischi aziendali della Banca e del Gruppo e li ha sottoposti all'esame del CdA	SI	Tale identificazione è stata aggiornata anche nell'ambito del Processo ICAAP ("Basilea 2")
. ha eseguito le linee guida del CdA, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema dei controlli interni, verificandone costantemente l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza	SI	
. si è occupato dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare	SI	
. ha proposto al CdA la nomina, la revoca e la remunerazione del preposto al controllo interno	SI	Nomina del responsabile della revisione interna deliberata nel 2008
Indicare se il CdA ha nominato uno o più soggetti incaricati di verificare che il sistema dei controlli interni sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante	SI	Si tratta dei responsabili della revisione interna, del risk management e della compliance
Indicare se il preposto ai controlli interni è gerarchicamente svincolato da responsabilità di qualsiasi Area operativa	SI	

Indicare se il preposto ai controlli interni ha:		
. avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico	SI	
. riferito del proprio operato al Comitato Controlli Interni, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato	SI	La reportistica, anche diretta, della funzione di revisione interna verso gli Organi amministrativi e di controllo è stata riordinata nell'ambito del Testo Unico del Sistema dei Controlli Interni
Indicare se il Banco Desio ha istituito una funzione di <i>Internal Auditing</i> e se il preposto si identifica con il responsabile della funzione	SI	
Indicare se il Banco Desio e le società controllate hanno adottato il Modello Organizzativo ai sensi D.Lgs. N. 231/2001	SI	Il Modello Organizzativo 231 è stato oggetto di ulteriore aggiornamento, nonché di rivisitazione in alcuni aspetti significativi, anche nel 2009 (in particolare: decentramento O.d.V. singole controllate)
Indicare se esistono sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata	SI	
CONFLITTI D'INTERESSE - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE		Vedasi anche paragrafo 5 della Relazione
Indicare se il CdA ha stabilito una procedura per l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate	SI	
Indicare se il CdA ha definito operazioni o criteri per individuare operazioni che devono essere approvate dal CdA previo parere del Comitato Controlli Interni e/o esperti indipendenti	NO	Il coinvolgimento del Comitato Controlli Interni limitato all'approvazione delle procedure, per le motivazioni sopra indicate sub 2
Indicare se il CdA ha adottato soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione e una adeguata gestione delle situazioni in cui un Esponente sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi	SI	
COLLEGIO SINDACALE		Vedasi anche paragrafo 9 della Relazione
Indicare se il Collegio Sindacale		
. ha valutato nella prima occasione utile dopo la loro nomina i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori	SI	
. ha valutato nell'esercizio la permanenza dei requisiti di indipendenza	SI	
. nelle valutazioni ha applicato tutti i criteri di indipendenza previsti dal Codice	NO	Vedasi analogo annotazione riferita agli amministratori
Indicare se ai sindaci vengono applicate le medesime disposizioni applicate agli amministratori per le operazioni sulle quali abbiano un interesse diretto o indiretto	SI	
Indicare se il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando la natura e l'entità di eventuali servizi extra resi dalla stessa (o dalla sua rete)	SI	
Indicare se il Collegio Sindacale nella propria attività si è coordinato con l'Area Revisione Interna e con il Comitato Controlli Interni	SI	
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI		
Indicare se il Banco Desio ha istituito un'apposita sezione del sito internet dedicata alle informazioni di rilievo per gli azionisti	SI	
Indicare se è stato nominato un <i>investor relator</i>	SI	Giorgio Federico Rossin - Tel. 0362/613469 - e.mail: G.Rossin@bancodesio.it (dal 24.03.2009)
Indicare se è stata valutata la costituzione di una struttura aziendale incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti	SI	Le diverse attività inerenti tali rapporti fanno capo all'Investor Relator e all'Area Affari Legali e Societari (in staff all'Amministratore Delegato)
ASSEMBLEE		Vedasi anche paragrafo 10 della Relazione
Indicare se ai fini dell'intervento in Assemblea lo statuto prevede la comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 2370 comma 2 c.c.	SI	
Indicare se le azioni per quali sia richiesta la comunicazione per l'intervento in assemblea restano vincolate sino a quando l'assemblea non si è tenuta	SI	Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di "record date", lo Statuto prevede la legittimazione all'intervento per gli azionisti che abbiano vincolato le azioni almeno 2 giorni non festivi prima della data dell'Assemblea
Indicare se sono state intraprese iniziative per agevolare l'intervento in assemblea e il diritto di voto (Es. voto per corrispondenza, voto telematico, videoconferenze)	NO	Il Regolamento Assembleare, così come lo Statuto, sono oggetto di pubblicazione nel sito internet www.bancodesio.it alla pagina dedicata al "governo societario"
Indicare se è stato adottato un Regolamento Assembleare	SI	

Indicare se il CdA ha riferito all'Assemblea sull'attività svolta e programmata e si è adoperato per assicurare agli azionisti adeguata informativa perché possano assumere con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare	SI	Tale informativa avviene nei limiti di legge
Indicare se nel corso dell'esercizio si sono verificate variazioni significative nella capitalizzazione di mercato del Banco Desio o nella compagine sociale	NO	
Indicare se il CdA ha valutato l'opportunità di proporre modifiche statutarie sui quorum per l'esercizio delle azioni e dei diritti a tutela delle minoranze	NO	La compagine sociale ed il flottante sono tali da non giustificare quorum più bassi di quelli di legge
ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO		
Indicare se il Banco Desio applica ulteriori pratiche di governo societario al di là degli obblighi di legge o regolamentari	SI	Come già menzionato anche nella Relazione, il Banco Desio adotta un Modello Organizzativo di Gruppo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO		
Indicare se si sono verificati cambiamenti nella struttura di corporate governance a far data dalla chiusura dell'esercizio 2009	NO	

VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI SULLA
RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO

Il giorno 11 marzo 2010 si sono riuniti gli Amministratori Indipendenti del Banco di Desio e della Brianza SpA, nelle persone dei Signori:

- Prof. Francesco CESARINI
- Avv. Pier Antonio CUTELLE'
- Prof. Luigi GUATRI
- Avv. Gerolamo PELLICANO'

La riunione è stata indetta ai sensi dell'art. 2.10 del Regolamento Interno Organi Aziendali, che - in attuazione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate - formula la seguente previsione: "gli Amministratori Indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori (di norma in occasione dell'approvazione della Relazione Annuale sul Governo Societario e al fine di esprimere una propria valutazione sugli aspetti di loro competenza)."

Esaminato in bozza il documento "Relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari del Gruppo" ai sensi dell'art. 123-bis TUF (documento preventivamente trasmesso con lettera dell'Amministratore Delegato in data 8 marzo 2010), viene espressa una valutazione globalmente positiva, anche con riferimento alla coerenza dell'andamento generale dei lavori consiliari e dell'attività dei Comitati costituiti all'interno dell'Organo amministrativo, in particolare rispetto al ruolo che il Codice di Autodisciplina attribuisce, nel novero dei componenti non esecutivi, soprattutto agli Amministratori Indipendenti. Tale giudizio viene menzionato a pag. 13 della Relazione stessa.

F.to Prof. Luigi Guatri (coordinatore)

F.to Prof. Francesco Cesarini

F.to Avv. Pier Antonio Cutellé

F.to Avv. Gerolamo Pellicanò